

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II)** 1

- ★ **Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma HERCULE»)** 9

- ★ **Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati** .. 15

- ★ **Regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo** 40

- ★ **Regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee** 46

- ★ **Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽¹⁾** . 49

- ★ **Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale** 56

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 22 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari** 76

 - ★ **Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE** 87
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2004/424/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare** 97

Accordo tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. 99

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 803/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne, ivi comprese la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime di tale violenza. Gli effetti di tali atti di violenza sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

(2) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.

(3) Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Una risoluzione dell'Assemblea mondiale per la sanità, adottata nel corso della 49^a Assemblea mondiale per la sanità, svoltasi a Ginevra nel 1996, dichiara che la violenza è uno dei principali problemi per la sanità pubblica nel mondo. La relazione mondiale sulla violenza e la salute presentata dall'Organizzazione Mondiale per la sanità il 3 ottobre 2002 a Bruxelles raccomanda di promuovere misure di prevenzione primaria, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.

(4) Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali organizzazioni e istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, la conferenza mondiale sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. Tali importanti attività svolte dalle organizzazioni internazionali dovrebbero essere integrate dalle attività della Comunità. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 1), lettera p), del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

(5) La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁴⁾ ribadisce, tra l'altro, il diritto alla dignità, eguaglianza e solidarietà. La carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità

⁽¹⁾ GU C 208 del 3.9.2003, pag. 52.

⁽²⁾ GU C 256 del 24.10.2003, pag. 85.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 1° dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

⁽⁴⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché per proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il lavoro minorile.

- (6) La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, in particolare nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Ulteriori azioni della lotta contro la tratta delle donne»⁽¹⁾ e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili⁽²⁾.
- (7) Il programma di azione fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE)⁽³⁾, ha contribuito ad aumentare la consapevolezza nell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta contro la violenza.
- (8) Il programma Daphne ha ottenuto una risposta superiore alle aspettative dimostrando di andare incontro ad un'esigenza profondamente sentita dal settore del volontariato. I progetti finanziati hanno già incominciato ad avere effetti moltiplicatori sulle attività delle organizzazioni non governative e delle istituzioni in Europa. Tale programma ha già contribuito in maniera decisiva all'elaborazione di una politica dell'Unione europea in materia di lotta contro la violenza, la tratta, l'abuso sessuale e la pornografia, con implicazioni che vanno ben al di là dei confini dell'Unione europea, come risulta dalla relazione intermedia del programma Daphne.
- (9) Nella risoluzione del 4 settembre 2002 sulla revisione intermedia del programma Daphne⁽⁴⁾, il Parlamento europeo sottolinea che il programma Daphne risponde all'esigenza fondamentale di disporre di strategie efficaci per combattere la violenza e che esso deve essere continuato dopo il 2003, e chiede alla Commissione di presentare una proposta per un nuovo programma d'azione che comprenda tutte le esperienze acquisite dal 1997 a cui sia destinato un finanziamento adeguato.
- (10) È auspicabile garantire la continuità dei progetti finanziati dal programma Daphne, basandosi sulle esperienze acquisite e creare le opportunità per promuovere il

valore aggiunto europeo derivante da tali esperienze e, a tal fine, è necessario istituire una seconda fase del programma, in prosieguo denominato «programma Daphne II».

- (11) La Comunità può recare un valore aggiunto alle azioni che devono essere prevalentemente intraprese dagli Stati membri per prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e dei gruppi a rischio attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione congiunta di priorità, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati. Tali azioni dovrebbero altresì essere rivolte ai bambini e alle donne introdotti negli Stati membri attraverso la tratta di esseri umani. La Comunità può inoltre individuare e incoraggiare buone pratiche.
- (12) Il programma Daphne II può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle esperienze in materia maturate nel corso delle azioni intraprese negli Stati membri, compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative, sulle sanzioni e sui risultati conseguiti. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente programma e di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, occorre scegliere con cura i settori in cui portare avanti le attività mediante una selezione di progetti che apportino un maggiore valore aggiunto a livello comunitario e mostrino il cammino da fare mediante la sperimentazione e la divulgazione di nuove idee per prevenire e combattere la violenza, nel contesto di un approccio multidisciplinare.
- (13) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, non possono essere realizzati in misura sufficienti dagli Stati membri e possono essere meglio raggiunti a livello comunitario, considerata l'esigenza di un approccio coordinato e multidisciplinare che favorisca la costituzione di reti transnazionali per la formazione, l'informazione, lo studio e lo scambio di migliori pratiche, e la selezione di progetti a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) Il programma Daphne II dovrebbe avere la durata di cinque anni al fine di permettere che le azioni da attuare dispongano del tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati e per trarre insegnamenti e raccogliere esperienze da integrare nelle buone pratiche in tutta l'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.

⁽²⁾ GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

⁽³⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 390.

- (15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (16) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾,

misure preventive e sostegno alle vittime e ai gruppi a rischio, ed in particolare la prevenzione dell'esposizione futura alla violenza. Il programma è inteso inoltre ad assistere ed incoraggiare le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni attive nel settore.

2. Le azioni da realizzare nel quadro del programma Daphne II, quali fissate nell'allegato, intendono:

- a) promuovere azioni transnazionali:
- i) per costituire reti multidisciplinari, segnatamente a sostegno delle vittime della violenza e dei gruppi a rischio;
 - ii) per assicurare l'espansione della base di conoscenze, dello scambio di informazioni e dell'individuazione e divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;
 - iii) per promuovere la sensibilizzazione nei confronti della violenza tra destinatari specifici, come gli operatori del settore, le autorità competenti e settori particolari del grande pubblico, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza, di promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della stessa e di incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;
 - iv) studiare i fenomeni collegati alla violenza nonché i possibili metodi di prevenzione della stessa e indagare ed affrontare le cause della violenza a tutti i livelli della società;
- b) attuare, su iniziativa della Commissione, azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, realizzazione di statistiche ripartite per sesso e per età, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni ottenute dal presente programma.

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

È istituita la seconda fase del programma Daphne per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio (in prosieguo «il programma Daphne II») per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. Tale programma può essere prorogato.

Ai fini del programma Daphne II, per «bambini» s'intendono i bambini e gli adolescenti fino all'età di 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del fanciullo.

Tuttavia, i progetti le cui azioni siano destinate specificamente a gruppi di beneficiari come, ad esempio, i «teenager» (di età dai 13 ai 19 anni) oppure a persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, sono considerati destinati alla categoria cosiddetta dei «giovani».

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma Daphne II contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione dalla violenza, che comprenda la tutela della salute fisica e psichica.

Obiettivo del presente programma è prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne mediante

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione n. 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

Articolo 3

Accesso al programma

1. Il programma Daphne II è aperto alla partecipazione di organizzazioni pubbliche e private e di istituzioni (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operino al fine di prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne o di proteggere contro tali atti di violenza o di fornire sostegno alle vittime o di attuare azioni mirate intese a promuovere il rifiuto di tali violenze o a incoraggiare un'evoluzione delle attitudini e dei comportamenti verso i gruppi vulnerabili e le vittime della violenza.

2. Il presente programma è inoltre aperto alla partecipazione:

- a) dei paesi aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;
- b) dei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
- c) della Romania e della Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che devono essere stabilite conformemente al rispettivo accordo europeo, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei consigli d'associazione;
- d) della Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che devono essere stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica turca sui principi generali per la partecipazione della Repubblica turca ai programmi comunitari ⁽¹⁾.

3. I progetti, per poter fruire di un finanziamento nell'ambito di tale programma, coinvolgono almeno due Stati membri, hanno una durata massima di due anni e mirano alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma Daphne II comprende le seguenti categorie di azioni:

- a) individuazione e scambio di migliori pratiche ed esperienze operative, in particolare in vista dell'attuazione di misure preventive e di assistenza alle vittime;
- b) indagini analitiche per categoria, studi e ricerche;
- c) attività settoriali con la partecipazione dei beneficiari, soprattutto i bambini e i giovani, in tutte le fasi dell'ideazione, dell'esecuzione e della valutazione del progetto;
- d) costituzione di reti multidisciplinari durature;
- e) formazione ed ideazione di strumenti didattici;
- f) elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento e di sostegno destinati alle vittime e alle persone a rischio, da un lato, e agli autori di atti di violenza, dall'altro, assicurando nel contempo la sicurezza delle vittime;

- g) elaborazione ed attuazione di azioni di sensibilizzazione rivolte a un pubblico specifico, ideazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari;
- h) divulgazione dei risultati ottenuti dai due programmi Daphne: adattamento, trasferimento e utilizzazione da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche;
- i) identificazione e valorizzazione di azioni volte a contribuire a un trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia ad un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l'autorealizzazione.

Articolo 5

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Daphne II per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 è pari a 50 milioni EUR, di cui 29 milioni EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo è considerato confermato se è compatibile, per la fase in questione, con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e i beneficiari della sovvenzione.

4. L'intervento a carico del bilancio generale della Comunità non supera l'80 % del costo complessivo del progetto.

Tuttavia, le azioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere finanziate fino al 100 %, a condizione che non superino un massimale del 15 % dello stanziamento totale annuo per il presente programma.

Articolo 6

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma Daphne II e provvede a che tutti i risultati o prodotti finanziati dal presente programma siano accessibili gratuitamente e in forma elettronica.

⁽¹⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

2. La Commissione garantisce un approccio equilibrato, che rispetti i tre gruppi destinatari, bambini, giovani e donne, nell'attuazione del presente programma.

3. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti il programma di lavoro annuale sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Controllo e valutazione

1. La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare un controllo e una valutazione permanente del programma Daphne II che tengano conto degli obiettivi generali e specifici stabiliti dall'articolo 2 e degli obiettivi specifici stabiliti dall'allegato.

2. Al più tardi entro il 1° giugno 2006, la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la pertinenza, l'utilità, la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza del programma Daphne II fino a quel momento. Tale relazione comprende una valutazione ex ante al fine di sostenere eventuali azioni future. Inoltre, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di bilancio per il 2007, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio l'esito della valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati ottenuti rispetto a quanto previsto nel piano annuale di attuazione.

Al più tardi entro il 1° giugno 2006, la Commissione riferisce, nell'ambito della procedura di bilancio per il 2007, in merito alla conformità dell'importo previsto per il 2007/2008 con le nuove prospettive finanziarie. Se del caso la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007/2008 al fine di assicurare la conformità degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie.

3. Al termine del programma Daphne II, la Commissione presenta una relazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene, tra l'altro, informazioni sui lavori svolti nell'ambito delle azioni di cui al punto II, lettera c), dell'allegato, che serviranno da base per valutare la necessità di un'ulteriore azione politica.

4. La Commissione trasmette la relazione di cui ai paragrafi 2 e 3 anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO

OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICI

I. AZIONI TRANSNAZIONALI

1. Individuazione e scambio di migliori pratiche ed esperienze operative

Obiettivo: sostenere ed incoraggiare lo scambio, l'adattamento e l'utilizzazione di migliori pratiche per applicarle ad altri contesti o aree geografiche

Incoraggiare e promuovere lo scambio di migliori pratiche al livello comunitario in materia di protezione e assistenza di bambini, giovani e donne — vittime o gruppi a rischio — con particolare attenzione ai seguenti settori:

- a) prevenzione (generale o destinata a categorie specifiche);
- b) protezione e assistenza alle vittime (assistenza psicologica, medica, sociale, scolastica e giuridica, messa a disposizione di alloggi, allontanamento e protezione delle vittime, azioni di formazione e di reintegrazione nella vita sociale e lavorativa);
- c) procedure per la tutela degli interessi superiori dei bambini, in particolare quelli che sono vittime della prostituzione, dei giovani e delle donne vittime di atti di violenza;
- d) valutazione dell'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società, al fine di definire una risposta adeguata.

2. Indagini analitiche per categoria, studi e ricerche

Obiettivo: studiare i fenomeni connessi alla violenza

Finanziare attività di ricerca, studi basati sul sesso e sull'età e indagini analitiche per categoria nel settore della violenza al fine di:

- a) indagare e valutare le diverse cause, circostanze e meccanismi che fanno insorgere e aumentare gli atti di violenza, tra cui le azioni che obbligano all'accattonaggio o al furto;
- b) analizzare e comparare i modelli esistenti in materia di prevenzione e di protezione;
- c) elaborare pratiche di prevenzione e di protezione;
- d) valutare l'impatto della violenza, anche in termini di salute, sia sulle vittime che sulla società nel suo complesso, compresi i costi economici;
- e) studiare la possibilità di creare filtri che vietino la diffusione di informazioni di tipo pedopornografico su Internet;
- f) realizzare studi sui bambini che sono vittime della prostituzione al fine di contribuire a prevenire questo fenomeno attraverso una migliore conoscenza dei fattori di rischio.

3. Attività settoriali con la partecipazione dei beneficiari

Obiettivo: attuazione di metodi sperimentati per la prevenzione e la protezione dagli atti di violenza

Finanziare l'attuazione di metodi, di moduli di formazione e di assistenza (psicologica, medica, sociale, scolastica, giuridica e finalizzata alla reintegrazione) che coinvolgano direttamente i beneficiari.

4. Costituzione di reti multidisciplinari durature

Obiettivo: sostenere ed incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, come le autorità locali (a livello competente), attive nella lotta contro la violenza

Sostenere la costituzione e il potenziamento di reti multidisciplinari e incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le ONG e le diverse organizzazioni ed enti pubblici al fine di migliorare il livello di conoscenza e di comprensione dei rispettivi ruoli e di fornire un sostegno globale e multidisciplinare alle vittime degli atti di violenza e alle categorie a rischio.

Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, al fine di:

- a) realizzare un quadro comune per l'analisi del fenomeno della violenza, che comprenda la definizione dei diversi tipi di violenza, delle cause della violenza e di tutte le sue conseguenze, e per la preparazione di adeguate risposte multisettoriali;
- b) valutare i diversi tipi e l'efficacia delle misure e delle pratiche finalizzate alla prevenzione e all'individuazione degli atti di violenza nonché alla prestazione di assistenza alle vittime della violenza, segnatamente al fine di garantire che esse non siano mai più esposte ad atti di violenza;
- c) promuovere attività che affrontino il problema a livello internazionale e nazionale.

5. Formazione ed ideazione di strumenti didattici

Obiettivo: elaborare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza e sul trattamento positivo

Ideare e sperimentare strumenti didattici e azioni sulla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sul trattamento positivo, nonché sulla gestione dei conflitti, destinati alle scuole e agli istituti di istruzione per gli adulti, alle associazioni, alle imprese, alle istituzioni pubbliche e alle ONG.

6. Elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento

Obiettivo: elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento destinati alle vittime e alle persone a rischio, quali i bambini e i giovani testimoni di episodi di violenza domestica, da un lato, e agli autori di atti di violenza, dall'altro, al fine di prevenire la violenza

Individuare le possibili cause, circostanze e meccanismi che portano all'insorgere e all'aumento degli atti di violenza, come la natura della motivazione degli autori di atti di violenza e dei responsabili dello sfruttamento sessuale o di altro genere a scopo commerciale.

Elaborare, sperimentare ed attuare programmi di trattamento basati sui risultati degli studi di cui sopra.

7. Azioni di sensibilizzazione rivolte a un pubblico specifico

Obiettivo: sensibilizzare e migliorare il livello di comprensione del fenomeno della violenza e della prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne al fine di promuovere una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza, di assistere le vittime e i gruppi a rischio e di denunciare gli episodi di violenza

Sono ammissibili alla sovvenzione, tra gli altri, i seguenti tipi di azione:

- a) l'elaborazione e l'attuazione di azioni di informazione e di sensibilizzazione finalizzate ai bambini, ai giovani e alle donne, segnatamente sui rischi potenziali della violenza e sui mezzi per evitarla; rientrano tra i destinatari anche professionisti come insegnanti, educatori, medici, animatori giovanili o assistenti sociali, avvocati, autorità di polizia, mezzi di informazione, ecc.;
- b) lo sviluppo di fonti di informazione a livello comunitario per assistere ed informare le ONG e gli enti pubblici sulle informazioni pubblicamente disponibili in materia di violenza, i metodi per prevenirla e la riabilitazione delle vittime, realizzate da fonti governative, non governative, accademiche e altre ancora; ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti;

- c) l'incoraggiamento all'introduzione di misure e servizi specifici che aumentino il numero di denunce alle autorità di episodi di violenza e di diverse forme di sfruttamento sessuale o di altro genere a scopo commerciale contro i bambini, i giovani e le donne;
- d) la promozione, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, di campagne pubblicitarie di condanna delle azioni di violenza e di sostegno alle vittime, sotto forma di aiuto psicologico, morale e pratico.

Incoraggiamento alla preparazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari.

II. AZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di garantire che tutti i settori del programma siano pienamente coperti, anche in assenza di proposte — o di proposte adeguate — per un determinato settore, la Commissione svolge ulteriori attività per colmare tali lacune.

Pertanto, il programma finanzia azioni complementari, su iniziativa della Commissione, tra l'altro, nei seguenti settori:

- a) aiuto all'elaborazione di indicatori sulla violenza che permettano di valutare quantitativamente l'impatto delle politiche e dei progetti. Tale azione deve poggiare sull'esperienza acquisita riguardo a tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne;
- b) istituzione di una procedura per una raccolta regolare e sostenibile di dati, preferibilmente con l'assistenza di EUROSTAT, al fine di poter effettuare una valutazione quantitativa più accurata sugli episodi di violenza nell'Unione;
- c) individuazione, ove possibile, degli aspetti politici alla luce delle attività svolte dai progetti finanziati al fine di proporre politiche comuni sulla violenza a livello comunitario e di rafforzare la pratica giudiziaria;
- d) analisi e valutazione dei progetti finanziati al fine di preparare un Anno europeo contro la violenza;
- e) divulgazione su scala europea delle buone pratiche derivanti dai progetti finanziati; ciò può essere realizzato in diversi modi:
 - i) realizzazione e distribuzione di materiale scritto, di CD-ROM, di filmati video, la creazione di siti Internet, la promozione di campagne pubblicitarie e la realizzazione di spot pubblicitari;
 - ii) distacco e organizzazione di scambi di personale con esperienza in materia da un'organizzazione all'altra per la reciproca assistenza nell'attuazione di nuove soluzioni o di pratiche che si sono rivelate efficaci altrove;
 - iii) autorizzazione a una singola ONG ad utilizzare, adattare o trasferire i risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne in un'altra zona dell'Unione o ad un'altra categoria di beneficiari;
 - iv) l'istituzione di un servizio di assistenza incaricato di aiutare le ONG, in particolare quelle che partecipano per la prima volta, ad elaborare i loro progetti, a stabilire contatti con altri partner nonché ad utilizzare l'acquis Daphne e trarne profitto;
 - v) cooperazione più stretta possibile con i mass media;
- f) organizzazione di seminari per tutti gli interessati coinvolti nei progetti finanziati al fine di migliorare la gestione e la capacità di costituire reti nonché di contribuire allo scambio di informazioni;
- g) svolgimento di studi e organizzazione di riunioni di esperti e seminari direttamente collegati alla realizzazione dell'azione di cui formano parte integrante.

Inoltre, la Commissione può ricorrere, nell'esecuzione del programma, ad organizzazioni di assistenza tecnica, che saranno finanziate nell'ambito del quadro globale di bilancio e, alle stesse condizioni, ad esperti.

DECISIONE N. 804/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma HERCULE»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

per la tutela degli interessi finanziari della Comunità», e nella linea B5-9 1 0 «Azioni generali di lotta contro la frode» del bilancio generale dell'Unione europea.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280, paragrafo 4,

(5) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾, prescrive, all'articolo 112, condizioni rigorose per la concessione di un aiuto finanziario alle azioni già avviate, che sono specificate nell'atto giuridico di base.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti ⁽¹⁾,

(6) È opportuno pertanto adottare tale atto di base affinché siano razionalizzate e completate tutte le misure di sostegno esistenti mediante l'adozione della presente decisione, che istituisce un programma d'azione comunitaria strutturato, specifico e pluridisciplinare protratto nel tempo.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità. Si rivela necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per realizzare quest'obiettivo, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuale delle responsabilità tra il livello nazionale ed il livello comunitario.

(7) Occorre che il presente programma sia aperto all'insieme degli Stati membri e dei paesi vicini, considerando l'importanza di garantire una tutela effettiva ed equivalente degli interessi finanziari della Comunità al di là dei soli Stati membri.

(2) Le azioni aventi in particolare lo scopo di informare meglio, effettuare studi, svolgere attività di formazione o prevedere un'assistenza tecnica o scientifica nel settore della lotta antifrode contribuiscono sensibilmente al miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(8) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, a provvedere a un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.

(3) È opportuno pertanto promuovere azioni in questo settore nonché sostenere gli organismi attivi in quest'ultimo mediante l'erogazione di sovvenzioni di funzionamento. Le esperienze già acquisite dimostrano l'utilità, riguardo alle attività di promozione intraprese a livello nazionale, di prevedere un sostegno a livello comunitario.

(9) Occorre anche tenere conto della specificità precipua particolare degli organismi attivi nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità nello stabilire le modalità di concessione del sostegno.

(4) Il sostegno a organismi e azioni è stato dato fino al 2003 a carico di crediti iscritti nelle linee di bilancio A0 3600 e A0 3010 «Conferenze, congressi e riunioni connessi alle attività delle associazioni di giuristi europei

(10) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU C 318 del 30.12.2003, pag. 5.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 aprile 2004.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

- (11) È necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull'esecuzione del presente programma e una relazione finale di detto ufficio sul conseguimento degli obiettivi del suddetto programma.
- (12) La presente decisione rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- (13) La presente decisione non pregiudica le sovvenzioni assegnate nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità sulla base di programmi riguardanti l'azione repressiva giudiziaria,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1. La presente decisione stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il programma è denominato «programma HERCULE».
2. Il programma mira a contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la promozione di azioni e il sostegno di organismi secondo i criteri generali che figurano nell'allegato e precisati in ciascun programma annuale di sovvenzione. Esso tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Si preoccupa, in modo prioritario, di assicurare la convergenza del contenuto delle azioni per provvedere, sulla base di una riflessione sulle migliori pratiche, a una tutela effettiva ed equivalente, pur rispettando le particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro.

Articolo 2

Accesso al programma

1. Per beneficiare di una sovvenzione comunitaria a favore di un'azione nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, il beneficiario di tale sovvenzione deve rispettare le disposizioni che figurano nell'allegato. L'azione deve essere conforme ai principi che sottendono l'attività comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità e tenere conto dei criteri specifici fissati negli inviti a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma annuale di sovvenzioni, che specifica i criteri generali contenuti nell'allegato.
2. Per potere beneficiare di una sovvenzione comunitaria al funzionamento a favore del programma di lavoro permanente

di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'organismo in questione deve rispettare i criteri generali contenuti nell'allegato.

3. Le richieste di sovvenzioni comunitarie di funzionamento devono contenere tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa selezionare i beneficiari alla luce di aspetti come:

- il tipo di organismo,
- le misure di protezione degli interessi finanziari della Comunità,
- i costi previsti per l'attuazione delle misure,
- tutti i criteri di cui al punto 4 dell'allegato.

Articolo 3

Partecipazione di paesi non membri della Comunità

Oltre a quelli aventi sede negli Stati membri, la partecipazione al programma d'azione comunitaria è aperta ai beneficiari e agli organismi che hanno sede:

- a) nei paesi in via d'adesione che il 16 aprile 2003 hanno firmato il trattato di adesione;
- b) nei paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- c) in Bulgaria e in Romania, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei consigli di associazione rispettivi;
- d) in Turchia, attenendosi al criterio che le condizioni di partecipazione sono stabilite a norma della decisione 2002/179/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari ⁽¹⁾.

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1. Il programma copre un tipo di procedura di assegnazione mediante un invito a presentare proposte per tutti i beneficiari.

⁽¹⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 27.

2. Gli organismi beneficiari delle sovvenzioni destinate ad azioni sono selezionati mediante un invito a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma di sovvenzioni annuale, che specifica i criteri generali contenuti nell'allegato. Per la concessione di una sovvenzione per un'azione che entra nel quadro del presente programma si applicano i criteri generali precisati nell'allegato.

3. La selezione degli organismi beneficiari di sovvenzioni al funzionamento deve essere svolta mediante un invito a presentare proposte. Per la concessione di una sovvenzione al funzionamento a favore del programma di lavoro permanente di un organismo beneficiario si applicano i criteri generali che figurano nell'allegato. Sulla base dell'invito a presentare proposte la Commissione decide ai sensi dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 l'elenco degli organismi beneficiari e l'ammontare assegnato.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

1. La sovvenzione destinata ad azioni non può finanziare la totalità dei costi. L'importo di una sovvenzione per un'azione concessa ai sensi del presente programma non può superare i seguenti tassi:

- a) il 50 % dei costi ammissibili per il sostegno tecnico;
- b) l'80 % dei costi ammissibili per la formazione, la promozione dello scambio di personale specializzato e l'organizzazione di seminari e conferenze, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui al punto 2, primo trattino, dell'allegato;
- c) il 90 % dei costi ammissibili per l'organizzazione di seminari, conferenze o altre manifestazioni, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui al punto 2, secondo e terzo trattino, dell'allegato.

2. L'importo di una sovvenzione al funzionamento assegnata ai sensi del presente programma non può superare il 70 % dei costi ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è assegnata.

Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002, la sovvenzione al funzionamento così assegnata, in caso di rinnovo, ha carattere degressivo. In caso di concessione di una sovvenzione a un organismo che ha già beneficiato l'anno precedente di una sovvenzione al funzionamento, la nuova sovvenzione corrisponde a una percentuale di cofinanziamento comunitario inferiore di almeno 10 punti alla

percentuale di cofinanziamento comunitario cui corrispondeva la sovvenzione dell'anno precedente.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. Il presente programma inizia il 1° gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2006.

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo 2004-2006, è di 11 775 000 EUR.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Controllo e valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) entro il 30 giugno 2006 una relazione dell'OLAF sull'attuazione del presente programma e sull'opportunità del suo proseguimento;
- b) entro il 31 dicembre 2007 una relazione dell'OLAF sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma. In detta relazione, che si basa sui risultati conseguiti dai beneficiari delle sovvenzioni, si procede in particolare a una valutazione dell'efficienza con cui essi operano alla luce del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'allegato.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO

1. ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 consiste nel rafforzare l'azione comunitaria nel settore della prevenzione e della lotta alla frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, promuovendo le azioni in questo settore e il funzionamento degli enti che operano in quest'ultimo.

Le azioni suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'attività comunitaria, ai sensi dell'articolo 2, sono in particolare le seguenti:

- organizzazione di seminari e conferenze,
- promozione di studi scientifici e di dibattiti sulle politiche comunitarie nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità,
- coordinamento delle attività che riguardano la tutela degli interessi finanziari della Comunità,
- formazione e sensibilizzazione,
- promozione dello scambio di personale specializzato,
- divulgazione di conoscenze scientifiche che riguardano l'azione comunitaria,
- sviluppo e messa a disposizione di strumenti informatici specifici,
- assistenza tecnica,
- promozione e rafforzamento dello scambio di dati.

2. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

Le attività realizzate dai soggetti che possono ricevere una sovvenzione comunitaria ai sensi del programma sono rappresentate in particolare da azioni orientate al rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari e che perseguono obiettivi d'interesse generale europeo in questo settore o obiettivi che si iscrivono nel quadro della politica dell'Unione europea in materia.

Ai sensi dell'articolo 2 gli enti che hanno accesso al programma sono:

- ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro o di un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari,
- tutti gli istituti di ricerca e d'insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati e attivi in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuovono il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari,
- ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuove il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari.

Una sovvenzione annuale al funzionamento può essere accordata per sostenere la realizzazione delle attività permanenti di uno degli enti sopra indicati.

3. SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione per un'azione o di una sovvenzione di funzionamento di cui al punto 2 sono scelti mediante inviti a presentare proposte.

4. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

Le domande di sovvenzione per azioni o, se del caso, di sovvenzioni al funzionamento, sono valutate secondo i seguenti criteri:

- la concordanza dell'azione proposta con gli obiettivi del presente programma,
- la complementarità dell'azione proposta con altre attività sovvenzionate,
- la fattibilità dell'azione proposta, cioè le possibilità concrete di realizzazione con i mezzi proposti,
- la proporzionalità tra costi e benefici dell'azione proposta,
- il valore aggiunto dell'attività proposta,
- l'ambito dei destinatari dell'azione proposta,
- gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari dell'azione proposta,
- la dimensione geografica dell'attività proposta.

5. COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi del punto 2, per la determinazione dell'ammontare della sovvenzione sono presi in considerazione solo i costi ammissibili necessari per la corretta realizzazione dell'azione considerata.

Sono altresì ammissibili i costi legati alla partecipazione di rappresentanti dei paesi dei Balcani coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale ⁽¹⁾ e determinati paesi della Comunità di Stati indipendenti ⁽²⁾.

6. CONTROLLI E AUDIT

- 6.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale questa è stata accordata, in particolare i conti sottoposti a revisione, per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento finale. Il beneficiario di una sovvenzione provvede a che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione.
- 6.2. La Commissione, sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo che è stato fatto della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati degli audit potranno dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.
- 6.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un accesso appropriato, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per effettuare gli audit.
- 6.4. La Corte dei conti e l'OLAF dispongono degli stessi diritti dei soggetti di cui al punto 6.3, in particolare del diritto d'accesso.
- 6.5. Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione effettua controlli e audit in loco nel quadro del programma, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽³⁾. Se necessario, l'OLAF effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia.

⁽²⁾ Bielorussia, Repubblica moldava, Federazione russa, Ucraina.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

7. GESTIONE DEL PROGRAMMA

In base a un'analisi in termini di rapporto costi/efficacia, la Commissione può ricorrere ad esperti e attuare qualsiasi altra forma d'assistenza tecnica e amministrativa che non implichi l'esercizio di potestà pubbliche, in subappalto nell'ambito dei contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre, può finanziare studi e organizzare riunioni di esperti, suscettibili di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione, direttamente legate al conseguimento dell'obiettivo del programma.

REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (piano d'azione di Vienna) ⁽⁴⁾.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario.
- (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁵⁾. Il programma prevede, per la prima fase, la soppressione dell'exequatur, ovvero l'istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

(5) La nozione di «credito non contestato» dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

(6) L'assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere la forma di mancata comparizione in un'udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell'invito di un giudice a notificare l'intenzione di difendere la propria causa per iscritto.

(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come titoli esecutivi europei.

(8) Nelle sue conclusioni di Tampere, il Consiglio Europeo ha ritenuto che l'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l'esecuzione nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d'origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. Nel Regno Unito, ad esempio, la registrazione di una decisione giudiziaria straniera certificata seguirà pertanto le medesime regole della registrazione di una decisione giudiziaria pronunciata in altra sede nel Regno Unito e non implicherà un riesame nel merito della decisione giudiziaria straniera. I regimi in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie dovrebbero continuare a essere disciplinati dal diritto interno.

(9) Tale procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla procedura d'exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁶⁾, in quanto rende superfluo il

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 86..

⁽²⁾ GU C 85 del 8.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (GU C 64 E del 12.3.2004, pag.79), posizione comune del Consiglio del 6.2.2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 30.3.2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

- benessere del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono.
- (10) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell'esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all'esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.
- (11) Il presente regolamento mira a promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta.
- (12) Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.
- (13) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una *fiction iuris* in ordine all'osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo.
- (14) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati sia dall'assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario. Nella seconda ipotesi, una decisione giudiziaria dovrebbe essere certificata come titolo esecutivo europeo soltanto se lo Stato membro d'origine dispone di un meccanismo appropriato che consenta al debitore di chiedere il riesame completo della decisione giudiziaria alle condizioni stabilite all'articolo 19, nei casi eccezionali in cui, malgrado l'osservanza dell'articolo 14, il documento non sia pervenuto al destinatario.
- (15) La notificazione a mani di persone diverse dal debitore stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto il documento in questione.
- (16) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il debitore non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il debitore ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.
- (17) Il giudice competente per la verifica dell'integrale osservanza delle norme procedurali minime dovrebbe, in caso affermativo, rilasciare un certificato standard di titolo esecutivo europeo dal quale risulti con chiarezza tale controllo e il suo risultato.
- (18) La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell'esecuzione.
- (19) Il presente regolamento non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali. Esso offre un incentivo in tal senso, agevolando l'accesso a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro solo a condizione che siano rispettate tali norme minime.
- (20) Il creditore dovrebbe poter scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari.
- (21) Quando un documento deve essere inviato da uno Stato membro a un altro per essere ivi notificato, il presente regolamento, in particolare le norme in materia di notificazione dovrebbero applicarsi assieme al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in collegamento con le dichiarazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 23 di detto regolamento.
- (22) Poiché gli scopi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (23) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (24) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (26) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino del trattato, la procedura di codecisione è applicabile dal 1° febbraio 2003 per le misure stabilite nel presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
 - b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
 - c) la sicurezza sociale;
 - d) l'arbitrato.
3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo

1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera «non contestato» se:

- a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
- b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o
- c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o
- d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;

2. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
2. «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell'atto pubblico;
3. «atto pubblico»:
 - a) qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto, e
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine,
 - o
 - b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata;
4. «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, e tali atti sono stati certificati come titolo esecutivo europeo;
5. «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico certificati come titolo esecutivo europeo;
6. «giudice d'origine»: il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c);
7. in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine «giudice» comprende l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).

CAPO II

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

Articolo 5

Abolizione dell'exequatur

La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 6

Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo

1. Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:
 - a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e
 - b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e
 - c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e
 - d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:
 - un credito sia considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e
 - si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e
 - il debitore sia il consumatore.
2. Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

3. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell'impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la suddetta decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva nello Stato membro d'origine.

Articolo 7

Spese relative ai procedimenti giudiziari

Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.

Articolo 8

Titolo esecutivo europeo parziale

Se solo alcune parti della decisione giudiziaria sono conformi ai requisiti del presente regolamento, è rilasciato per tali parti un certificato di titolo esecutivo europeo parziale.

Articolo 9

Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo

1. Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I.
2. Il certificato di titolo esecutivo europeo è compilato nella lingua della decisione giudiziaria.

Articolo 10

Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo

1. Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d'origine, viene
 - a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;
 - b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. La legislazione dello Stato membro d'origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.

3. Una richiesta di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato VI.

4. Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

Articolo 11

Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo

Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria.

CAPO III

NORME MINIME PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AI CREDITI NON CONTESTATI

Articolo 12

Campo di applicazione delle norme minime

1. La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo.
2. I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 relativo ad una decisione che fa seguito all'impugnazione di un'altra decisione giudiziaria se, all'atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c).

Articolo 13

Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore

1. La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:
 - a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,

- b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione,
- c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,
- d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

2. Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

Articolo 14

Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore

1. La notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:

- a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore;
- b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi «locali commerciali» a una persona alle dipendenze del debitore;
- c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;
- d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
- e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;
- f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

3. La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da:

- a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:
 - i) la forma di notificazione;
 - ii) la data in cui è stata effettuata;
 - iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso,
- o
- b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15

Notificazione ai rappresentanti del debitore

La notificazione ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore.

Articolo 16

Informazioni al debitore riguardo al credito

Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti;
- b) l'importo del credito;
- c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;
- d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

*Articolo 17***Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito**

Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue:

- a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;
- b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

*Articolo 18***Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime**

1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:

- a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e
- b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e
- c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.

*Articolo 19***Norme minime per il riesame in casi eccezionali**

1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:

- a) i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e
- ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,

o

- b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1.

CAPO IV

ESECUZIONE

*Articolo 20***Procedimento di esecuzione**

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione:

- a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e
- b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diversa/diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Alla parte che in uno Stato membro chiedi l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 21

Rifiuto dell'esecuzione

1. Su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
- b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e
- c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 22

Accordi con paesi terzi

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a non riconoscere una decisione emessa, in parti-

colare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Se il debitore ha

- impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o
- chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10,

il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
- c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

CAPO V

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI

Articolo 24

Transazioni giudiziarie

1. Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato II.

2. La transazione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

Articolo 25

Atti pubblici

1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

CAPO VI

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 26

Disposizione transitoria

Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.

CAPO VII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI COMUNITARI

Articolo 27

Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.

Articolo 28

Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 29

Informazioni sul procedimento e sulle autorità di esecuzione

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti

- a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e
- b) le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri

in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 30

Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
 - a) la procedura di rettifica e di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
 - b) le lingue ammesse ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c);
 - c) gli elenchi delle autorità di cui all'articolo 25;

ed ogni conseguente modifica.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e con ogni altro mezzo appropriato.

⁽¹⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

*Articolo 31***Modifiche agli allegati**

Le eventuali modifiche dei modelli di certificato contenuti negli allegati sono adottate con la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

*Articolo 32***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 33***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.

Esso si applica a partire dal 21 ottobre 2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — DECISIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK
2. Organo giurisdizionale/giudice che emette il certificato:
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/giudice che ha emesso la decisione giudiziaria:
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato:
- 5.1. Capitale:
- 5.1.1. Valuta Euro
 Corona svedese
 Lira sterlina
 Altro (precisare)
- 5.1.2. Se il credito è rateizzato
- 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
- 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
- 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
settimanale mensile altro (precisare)

- 5.1.2.4. Durata del credito
- 5.1.2.4.1. Attualmente indeterminata oppure
- 5.1.2.4.2. scadenza dell'ultima rata:
- 5.2. Interessi
- 5.2.1. Tasso d'interesse
- 5.2.1.1. ... % oppure
- 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE ⁽¹⁾
- 5.2.1.3. altro (precisare)
- 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:
6. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine
7. La decisione è ancora soggetta alla possibilità di impugnazione
Sì No
8. La decisione riguarda un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1
9. La decisione è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
10. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori
Sì No
- 10.1. In caso affermativo:
il debitore è il consumatore
Sì No
- 10.2. In caso affermativo:
il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine (ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001)
11. Notificazione del documento introduttivo del giudizio ai sensi del capo III, se applicabile
Sì No
- 11.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento

⁽¹⁾ Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

- 11.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17
12. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire
Sì No
- 12.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire
- 12.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17
13. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1
- 13.1. La notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione giudiziaria
- 13.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
- 13.3. Il debitore ha avuto la possibilità di impugnare la decisione
Sì No
- 13.4. Il debitore ha ommesso di impugnare la decisione conformemente ai requisiti procedurali pertinenti
Sì No

Fatto a data Data:

.....
Firma e/o timbro

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK
2. Organo giurisdizionale che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Transazione giudiziaria
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato:
- 5.1. Capitale:
- 5.1.1. Valuta Euro
 Corona svedese
 Lira sterlina
 Altro (precisare)
- 5.1.2. Se il credito è rateizzato
- 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
- 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
- 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
- settimanale mensile altro (precisare)

- 5.1.2.4. Durata del credito
- 5.1.2.4.1. Attualmente indefinita oppure
- 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:
- 5.2. Interessi
- 5.2.1. Tasso d'interesse
- 5.2.1.1. ... % oppure
- 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE ⁽¹⁾
- 5.2.1.3. altro (precisare)
- 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella transazione giudiziaria:
6. La transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d'origine

Fatto a Data:

.....
Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

- 5.1.2.4. Durata del credito
- 5.1.2.4.1. Attualmente indefinita oppure
- 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata
- 5.2. Interessi
- 5.2.1. Tasso d'interesse
- 5.2.1.1. ... % oppure
- 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE ⁽¹⁾
- 5.2.1.3. altro (precisare)
- 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nell'atto pubblico:
6. L'atto pubblico è esecutivo nello Stato membro d'origine

Fatto a Data:

.....
Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

ALLEGATO IV

CERTIFICATO COMPROVANTE LA NON ESECUTIVITÀ O LA LIMITAZIONE DELLA FORZA ESECUTIVA
(articolo 6, paragrafo 2)

1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK
2. Organo giurisdizionale/autorità che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*)
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. La decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico (*) è stata/o certificata/o come titolo esecutivo europeo ma
- 5.1. La decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico (*) ha perso forza esecutiva
- 5.2. L'esecuzione è temporaneamente
- 5.2.1. sospesa
- 5.2.2. limitata a provvedimenti conservativi

(*) Cancellare la dicitura inutile.

5.2.3. subordinata alla costituzione di una cauzione ancora insoluta

5.2.3.1. Importo della cauzione:

5.2.3.2. Valuta Euro
 Corona svedese
 Lira sterlina
 Altro (precisare)

5.2.4. Altro (precisare)

Fatto a Data:

.....
Firma e/o timbro

ALLEGATO V

CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE (articolo 6, paragrafo 3)

- A. La seguente decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*), certificata/o come titolo esecutivo europeo, è stata/o impugnata/o
1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK
2. Organo giurisdizionale/Autorità che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*)
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
- B. A seguito dell'impugnazione è stata pronunciata la seguente decisione, che viene pertanto certificata come titolo esecutivo europeo in sostituzione del titolo esecutivo europeo originario
1. Organo giurisdizionale
- 1.1. Nome:
- 1.2. Indirizzo:
- 1.3. Tel./fax/posta elettronica:

(*) Cancellare la dicitura inutile.

7. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori
- Si No
- 7.1. In caso affermativo:
- il debitore è il consumatore
- Si No
- 7.2. In caso affermativo:
- il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001
8. Al momento della decisione conseguente all'impugnazione il credito non è contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o c):
- Si No
- In caso affermativo:
- 8.1. Notificazione del documento introduttivo dell'impugnazione.
- L'impugnazione è stata proposta dal creditore
- Si No
- In caso affermativo:
- 8.1.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
- o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
- o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento
- 8.1.2. Debita informazione
- Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17
- 8.2. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire
- Si No
- In caso affermativo:
- 8.2.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
- o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
- o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire
- 8.2.2. Debita informazione
- Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17

- 8.3. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1
- 8.3.1. La notificazione della decisione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
- o la notificazione della decisione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
- o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione
- 8.3.2. Debita informazione
- Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

Fatto a Data:

.....
Firma e/o timbro

ALLEGATO VI

DOMANDA DI RETTIFICA O DI REVOCAD DEL CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO (Articolo 10, paragrafo 3)

IL SEGUENTE CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

1. Stato membro d'origine: AT BE DE EL ES FI FR
IE IT LU NL PT SE UK

2. Organo giurisdizionale/Autorità che ha emesso il certificato
 - 2.1. Nome:
 - 2.2. Indirizzo:
 - 2.3. Tel./fax/posta elettronica:

3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
 - 3.1. Nome:
 - 3.2. Indirizzo:
 - 3.3. Tel./fax/posta elettronica:

4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*):
Indirizzo:
Tel./fax/posta elettronica:
 - 4.1. Data:
 - 4.2. Numero di riferimento:
 - 4.3. Le parti
 - 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
 - 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

DEVE ESSERE

5. RETTIFICATO in quanto, a causa di un errore materiale, si è riscontrata la seguente divergenza tra il certificato di titolo esecutivo europeo e la decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico alla base di esso (precisare)

(*) Cancellare la dicitura inutile.

6. REVOCATO, perché:
- 6.1. la decisione giudiziaria certificata si riferiva ad un contratto concluso da un consumatore, ma era stata emessa in uno Stato membro in cui il consumatore non è domiciliato ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001
- 6.2. il certificato di titolo esecutivo europeo è stato concesso manifestamente per errore per altri motivi (precisare)

Fatto a Data:

.....
Firma e/o timbro

REGOLAMENTO (CE) N. 806/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2004****sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La parità fra i sessi e il rafforzamento del ruolo della donna figurano tra gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, che stabiliscono traguardi ben precisi in materia di istruzione da raggiungere entro il 2015.
- (2) Due terzi dei bambini non scolarizzati sono di sesso femminile. Le percentuali di accesso alla scuola, fra le bambine, permangono inferiori a quelle dei maschi e i tassi di abbandono della scuola sono superiori tra le bambine.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato l'azione della Comunità a norma di detto articolo, compresa la politica nel settore della cooperazione allo sviluppo, deve mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne.
- (4) Le donne rappresentano la stragrande maggioranza dei poveri di tutto il mondo. È pertanto indispensabile promuovere la parità fra i sessi onde raggiungere l'obiettivo globale di riduzione della povertà entro il 2015.
- (5) Per arrivare alla parità fra donne e uomini di tutte le età, la cui importanza per una lotta efficace contro la povertà è stata ampiamente riconosciuta, è necessario combinare questo obiettivo con misure specifiche a

favore delle donne, indipendentemente dall'età, nell'ambito di una strategia d'integrazione delle questioni di genere.

- (6) Il contributo delle donne allo sviluppo è condizionato da un gran numero di ostacoli, che sminuiscono i risultati della loro attività e riducono i vantaggi che ne conseguono per le donne e per l'intera società. L'importanza del ruolo economico, sociale e ambientale svolto dalle donne nei paesi in via di sviluppo ha riconosciuto, a livello internazionale, che la loro partecipazione totale e senza discriminazioni è indispensabile ad uno sviluppo sostenibile ed efficace.

- (7) La Comunità e i suoi Stati membri hanno firmato la dichiarazione e la piattaforma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995, che ha insistito sulla necessità di agire per eliminare gli ostacoli a livello mondiale alla parità fra i sessi e di integrare le questioni di genere nella strategia attuata a tal fine.

- (8) I firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne hanno deciso di utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere questo fenomeno, che considerano un ostacolo allo sviluppo.

- (9) Il regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo ⁽²⁾, intende promuovere l'integrazione sistematica delle questioni di genere nelle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e l'inclusione di interventi volti ad eliminare le principali disparità fra i sessi. Al tempo stesso, la parità uomo-donna viene promossa nei piani nazionali volti ad applicare gli elementi principali della piattaforma d'azione di Pechino. Detto regolamento è scaduto il 31 dicembre 2003.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 19 febbraio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(10) La dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità europea, adottata il 10 novembre 2000, definisce la parità fra i sessi una questione trasversale.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

(11) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 giugno 2001 sul programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità definisce il quadro di attuazione per detta integrazione. Il programma d'azione è stato approvato dal Consiglio nelle conclusioni dell'8 novembre 2001.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento è inteso ad attuare misure volte a promuovere la parità fra i sessi nelle politiche, nelle strategie e negli interventi comunitari di cooperazione allo sviluppo.

(12) Nella risoluzione del 25 aprile 2002 ⁽¹⁾ sul programma d'azione suddetto il Parlamento europeo ha ribadito quanto sia importante integrare le questioni di genere per arrivare alla parità fra i sessi e migliorare la condizione delle donne nei paesi in via di sviluppo.

A tal fine, la Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenze adeguate onde promuovere la parità fra i sessi in tutte le politiche e in tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo attuati nei paesi via di sviluppo.

(13) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾. In generale, il finanziamento CE in materia di sviluppo dovrebbe contribuire anche alla parità tra i sessi, in quanto tematica trasversale.

2. Il sostegno comunitario completa e rafforza la politiche e le capacità dei paesi in via di sviluppo, nonché l'assistenza fornita attraverso gli altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

(14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

a) «l'integrazione delle questioni di genere» riguarda la pianificazione, la (ri)organizzazione, il miglioramento e la valutazione dei processi politici, affinché la prospettiva della parità fra i sessi sia integrata dalle persone normalmente coinvolte in tutte le politiche, strategie e interventi di sviluppo, a tutti i livelli e in tutte le fasi;

(15) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire la promozione della parità fra i sessi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

b) si possono adottare o mantenere misure specifiche volte a evitare o a compensare le discriminazioni legate al sesso onde garantire di fatto la parità tra uomini e donne; le misure suddette devono mirare anzitutto a migliorare la situazione delle donne nel settore contemplato dal presente regolamento.

Articolo 3

Nell'intento di promuovere la parità fra i sessi e il ruolo della donna, conformemente agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, alla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, alla dichiarazione e alla piattaforma d'azione di Pechino adottate in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne, al documento conclusivo della sessione spe-

⁽¹⁾ GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 153.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ziale dell'assemblea generale «Donne 2000: eguaglianza sessuale sviluppo e pace per il ventunesimo secolo», il presente regolamento si prefigge di:

- a) sostenere l'integrazione delle questioni di genere in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, adottando al tempo stesso misure specifiche a favore delle donne di tutte le età, al fine di promuovere la parità fra i sessi contribuendo in misura considerevole alla riduzione della povertà;
- b) creare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte ad assumere la responsabilità e l'iniziativa di promuovere la parità tra i sessi.

Articolo 4

1. Fra le attività di promozione della parità fra i sessi che potrebbero essere finanziate figura il sostegno:

- a) alle misure specifiche riguardanti l'accesso e il controllo di risorse e servizi destinati alle donne, in particolare per quanto riguarda l'istruzione e la formazione, la salute, le attività economiche e sociali, il lavoro e le infrastrutture, nonché la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni politiche;
- b) alla promozione della raccolta, della diffusione, dell'analisi e del miglioramento di statistiche disaggregate per sesso e per età; allo sviluppo e alla diffusione di metodologie, orientamenti, valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi ex ante e a posteriori, studi tematici, indicatori qualitativi e quantitativi e altri strumenti operativi;
- c) alle azioni di sensibilizzazione e di propaganda e alla creazione di reti di partner nell'ambito della parità fra i sessi;
- d) alle attività volte a rafforzare la capacità istituzionale e operativa dei principali responsabili del processo di sviluppo nei paesi partner, come l'invio di esperti delle questioni di genere, la formazione e l'assistenza tecnica.

2. Gli strumenti da finanziare nel quadro delle attività di cui al paragrafo 1, possono consistere in:

- a) studi metodologici e organizzativi sull'integrazione delle questioni di genere riguardanti tutte le fasce di età;
- b) assistenza tecnica, comprese valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi, l'istruzione, la formazione, la società dell'informazione o altri servizi;

c) forniture, revisioni dei conti e missioni di controllo/valutazione.

3. I finanziamenti comunitari possono coprire:

- a) i progetti di investimento, escluso l'acquisto di beni immobili; e
- b) le spese di funzionamento dell'organismo beneficiario, comprese le spese correnti di gestione e manutenzione, che non dovrebbero superare i costi previsti per le spese amministrative.

Di norma le sovvenzioni per il funzionamento saranno erogate in modo decrescente.

Articolo 5

In sede di selezione e di esecuzione delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si cercherà in particolare di:

- a) potenziare il ruolo catalizzatore e moltiplicatore degli interventi e dei programmi a sostegno della strategia di integrazione generalizzata delle questioni di genere nelle azioni comunitarie;
- b) rafforzare i partenariati strategici e avviare una cooperazione transnazionale, che si aggiungerà, in particolare, alla cooperazione regionale riguardante la parità fra i sessi;
- c) programmare gli interventi in modo da ottenere un buon rapporto qualità-prezzo e un impatto sostenibile;
- d) definire chiaramente obiettivi e indicatori e sorvegliarne l'andamento;
- e) promuovere le sinergie con le politiche e i programmi riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali le malattie legate alla povertà, in particolare i programmi in materia di HIV/AIDS, le misure intese a combattere la violenza, la questione relativa alle bambine e alle ragazze, l'istruzione e la formazione delle donne di tutte le età, gli anziani e l'ambiente, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti, la democratizzazione e la partecipazione delle donne ai processi decisionali in ambito politico, economico e sociale;
- f) integrare le questioni di genere tra le sei aree prioritarie della politica di sviluppo comunitaria;

g) prestare necessariamente particolare attenzione all'istruzione delle bambine e al fatto che si può iniziare a rimediare all'assenza di pari opportunità per le bambine assumendo e formando insegnanti di sesso femminile a livello locale.

e) organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite e le loro agenzie, fondi e programmi, banche di sviluppo, istituzioni finanziarie, iniziative globali, partenariati internazionali tra settore pubblico/settore privato;

f) istituti di ricerca e sviluppo e università.

CAPITOLO II

ESECUZIONE DEGLI AIUTI

Articolo 6

1. I finanziamenti comunitari di cui al presente regolamento sono concessi tramite sovvenzioni o convenzioni.

2. La sovvenzione può coprire la totalità delle spese solo qualora sia dimostrato che la stessa è indispensabile alla realizzazione dell'azione, fatta eccezione per le azioni che dipendono dall'esecuzione di accordi finanziari con paesi terzi o le azioni gestite da organizzazioni internazionali. Diversamente, per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei beneficiari di cui all'articolo 7. Nel fissare l'importo del contributo richiesto, si tiene conto della capacità dei partner e della natura dell'azione.

3. I contratti con i beneficiari possono coprire il finanziamento delle loro spese di funzionamento, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

4. L'assistenza finanziaria fornita a norma del presente regolamento può comportare cofinanziamenti con altri donatori, in particolare gli Stati membri, le Nazioni Unite, le banche di sviluppo internazionali o regionali o le istituzioni finanziarie.

Articolo 7

1. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento i seguenti partner:

- a) enti amministrativi e agenzie governative a livello nazionale, regionale e locale;
- b) comunità locali, ONG, in particolare quelle impegnate nel settore della parità dei sessi, associazioni di donne, organizzazioni a base comunitaria, sindacati e altre persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro;
- c) settore privato locale;
- d) organizzazioni regionali;

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera e), l'assistenza finanziaria comunitaria prestata tramite sovvenzione è riservata ai partner la cui sede principale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo che beneficia o potrebbe beneficiare di assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, purché tale sede sia effettivamente l'ufficio che dirige le operazioni commerciali. In casi eccezionali, la sede in questione può essere ubicata in un altro paese terzo. Si privilegeranno le strutture endogene atte a sviluppare le capacità locali in relazione alle questioni di genere.

Articolo 8

1. Quando le azioni comportano accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, detti accordi prevedono che il pagamento di tasse, diritti o altri oneri non sia a carico della Comunità.

2. Ogni accordo di finanziamento, di sovvenzione, o contratto concluso in base al presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete procedure definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

3. Sono adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 9

1. La partecipazione alle gare e l'attribuzione dei contratti di fornitura è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi assimilati e di tutti i paesi in via di sviluppo. È aperta a condizioni di reciprocità ad altri paesi terzi. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere estesa ad altri paesi terzi.

2. Le forniture provengono dagli Stati membri, dal paese beneficiario o da altri paesi in via di sviluppo. Nei casi di cui al paragrafo 1, le forniture possono provenire da altri paesi terzi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Articolo 10

1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia globale di queste azioni, la Commissione può adottare tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

- a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle per cui è proposto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
- b) il coordinamento in loco dell'esecuzione delle azioni, attraverso periodici incontri e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, le autorità locali e gli altri organi decentrati nel paese beneficiario.

2. La Commissione dovrebbe trattare la questione del genere quale punto permanente all'ordine del giorno durante le riunioni con rappresentanti degli Stati membri e dei paesi partner onde dare maggiore risalto alle questioni di genere nei settori emergenti della cooperazione allo sviluppo.

3. La Commissione deve tener conto delle esperienze degli Stati membri, di altri donatori e paesi partner nei settori dell'integrazione delle questioni di genere e dell'emancipazione delle donne.

4. La Commissione può prendere, unitamente agli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri donatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PROCEDURE DECISIONALI*Articolo 11*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2004-2006 è pari a 9 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 12

1. La Commissione elabora orientamenti di programmazione strategica che definiscono la cooperazione della Comunità in termini di obiettivi misurabili, priorità, scadenze per i

settori specifici d'intervento, presupposti e risultati previsti. La programmazione è pluriennale e indicativa.

2. Gli orientamenti di programmazione strategica per i futuri interventi esposti dal rappresentante della Commissione vengono discussi una volta all'anno nell'ambito di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 13

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario.

2. Il programma di lavoro è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 45 giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPITOLO IV

RELAZIONI*Articolo 15*

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta, nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica di sviluppo comunitaria, informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e le conclusioni della Commissione sull'applicazione del presente regolamento nell'esercizio finanziario precedente.

Nella sintesi figurano, in particolare, informazioni sugli aspetti positivi e negativi e sui risultati delle azioni, i soggetti con i quali sono stati conclusi i contratti e i risultati di tutte le valutazioni indipendenti delle singole azioni.

2. Un anno prima che scada il presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione indipendente sulla sua applicazione onde stabilire se gli obiettivi sono stati realizzati e fornire indicazioni sul modo di migliorare l'efficacia delle azioni future. Basandosi su detta relazione, la Commissione può formulare proposte sui futuri sviluppi del presente regolamento e sulle eventuali modifiche.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

REGOLAMENTO (CE) N. 807/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo ad alto livello sulla rete transeuropea dei trasporti presieduto da Karel Van Miert deplora il ritardo delle tratte transfrontaliere dei progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti (RTE), il quale incide sulla redditività degli investimenti effettuati dagli Stati membri sulle tratte nazionali privandoli dell'effetto delle economie di scala, e raccomanda di modulare il tasso d'intervento dei finanziamenti comunitari in funzione dei benefici ottenuti da altri paesi, in particolare dai paesi vicini, sottolineando che tale modulazione dovrebbe avvantaggiare in primo luogo i progetti transfrontalieri per i trasporti a lunga distanza. Inoltre, il tasso d'intervento dei finanziamenti comunitari dovrebbe essere modulato in relazione alla misura in cui il rendimento economico del progetto è superiore alla sua redditività finanziaria.
- (2) Il gruppo ad alto livello raccomanda a tal fine un più elevato tasso del contributo comunitario per promuovere la realizzazione dei collegamenti transfrontalieri dei progetti prioritari e sottolinea inoltre che l'impatto sul bilancio di tale evoluzione sarebbe limitato. Ciò

dovrebbe essere realizzato tenendo presente la necessità di concentrare le risorse RTE su progetti chiave, pur riconoscendo la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario ai progetti non prioritari.

- (3) Occorrerebbe prevedere la possibilità di realizzare gli impegni di bilancio per frazioni annue, pur facendo ricorso ad un impegno giuridico globale e pluriennale.
- (4) Un aumento temporaneo del tasso del contributo comunitario può indurre gli attori ad accelerare e a dare efficacia alla realizzazione dei progetti prioritari contemplati dal presente regolamento.
- (5) La realizzazione di partenariati tra soggetti pubblici e privati (o di altre forme di cooperazione tra pubblico e privato) richiede un impegno finanziario certo da parte degli investitori istituzionali che sia idoneo ad attirare capitali privati. La concessione di un contributo finanziario comunitario su base pluriennale permetterebbe di eliminare le incertezze che frenano lo sviluppo dei progetti. Occorre pertanto adottare disposizioni per erogare un contributo finanziario ai progetti selezionati sulla base di un impegno giuridico pluriennale.
- (6) I collegamenti transfrontalieri tra reti energetiche sono importanti per garantire il funzionamento regolare del mercato interno, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'uso ottimale dell'infrastruttura energetica. Anche i progetti prioritari nel settore delle reti energetiche che sono necessari nell'interesse dell'economia europea ma non redditizi in termini commerciali e che non creano distorsioni della concorrenza tra le imprese, dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore contributo finanziario. Quest'ultimo riguarda progetti prioritari nel settore delle reti energetiche.
- (7) Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio ⁽⁴⁾ dovrebbe essere adattato per tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 316, e GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 291.

⁽²⁾ GU C 125 del 27.5.2002, pag. 13.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 163), posizione comune del Consiglio del 24 febbraio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8) Il regolamento (CE) n. 2236/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Nei casi dei progetti di cui al paragrafo 3, e nei limiti del presente regolamento, l'impegno giuridico è pluriennale e gli impegni di bilancio si realizzano per frazioni annuali.»

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:

1. L'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Indipendentemente dalla forma d'intervento scelta, l'importo totale del contributo comunitario ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10 % del costo totale dell'investimento. Tuttavia, l'importo totale del contributo comunitario può eccezionalmente raggiungere il 20 % del costo totale degli investimenti, nei casi seguenti:

a) progetti relativi a sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (*);

b) progetti prioritari nel settore delle reti energetiche;

c) tratte dei progetti di interesse europeo individuati nell'allegato III della decisione n. 1692/96/CE, purché avviati prima del 2010, che mirano a sopprimere le strozzature e/o a realizzare le tratte mancanti, se tali tratte attraversano frontiere o barriere naturali, e contribuiscono all'integrazione del mercato interno in una Comunità allargata, promuovono la sicurezza, assicurano l'interoperabilità delle reti nazionali e/o contribuiscono considerevolmente a ridurre gli squilibri tra i modi di trasporto, a favore di quelli più rispettosi dell'ambiente. Questo tasso è modulato in funzione dei benefici ottenuti da altri paesi, in particolare dagli Stati membri vicini.

(*) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).»

2. All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Se nel termine massimo di dieci anni decorrenti dall'attribuzione di un contributo finanziario per un'azione, quest'ultima non è portata a termine, la Commissione può chiedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.»

3. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura del comitato

1. La Commissione è responsabile dell'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione è assistita da un comitato. La Banca europea per gli investimenti designa un rappresentante in tale comitato che non partecipa alla votazione.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*) tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

4. All'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«L'attribuzione di fondi è legata al livello qualitativo e quantitativo di applicazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21. April 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

REGOLAMENTO (CE) N. 808/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha stabilito l'obiettivo di fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.
- (2) Il piano d'azione eEurope 2002, adottato dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, ha istituito un processo di fissazione degli obiettivi e di analisi comparativa al fine di mettere l'Europa online il più rapidamente possibile.
- (3) Il Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 ha adottato gli obiettivi del piano d'azione eEurope 2005, che richiede una base giuridica per garantire la fornitura regolare di dati comparabili da parte degli Stati membri e per consentire un maggiore impiego di statistiche ufficiali sulla società dell'informazione.
- (4) Gli indicatori strutturali utilizzati nella relazione annuale di primavera al Consiglio europeo richiedono indicatori fondati su informazioni statistiche coerenti provenienti dall'area della società dell'informazione.
- (5) Il processo di analisi comparativa di eEurope, che fa parte dell'attuazione dei piani d'azione eEurope, richiede indicatori basati su informazioni statistiche coerenti provenienti dall'area della società dell'informazione.
- (6) Ai servizi della Commissione occorrono statistiche armonizzate su base annuale relative all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle imprese.
- (7) Ai servizi della Commissione occorrono statistiche armonizzate su base annuale relative all'utilizzo delle TIC da parte degli individui e delle famiglie.
- (8) La rapida evoluzione del settore della società dell'informazione richiede statistiche adeguate ai nuovi sviluppi. Tale esigenza può essere soddisfatta mediante l'impiego di moduli a durata limitata e l'introduzione di modifiche mediante misure d'esecuzione che tengano conto delle risorse degli Stati membri, degli oneri sui rispondenti, della fattibilità tecnica e metodologica e dell'affidabilità dei risultati.
- (9) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽²⁾.
- (10) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (12) Il Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾ è stato consultato conformemente all'articolo 3 della suddetta decisione,

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 aprile 2004.

⁽²⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 5

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è quello di istituire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- a) il termine «statistiche comunitarie» ha il significato corrispondente a quanto definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;
- b) il termine «produzione di statistiche» ha il significato corrispondente a quanto definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;
- c) con «periodo di riferimento» si intende il periodo a cui si riferiscono i dati;
- d) con «anno di riferimento» si intende l'anno solare a cui si riferiscono i dati raccolti;
- e) con «periodo di raccolta» si intende un periodo specificato nelle misure d'esecuzione durante il quale viene eseguita la raccolta dei dati.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche da produrre includono informazioni necessarie per il processo di analisi comparativa di eEurope e utili per gli indicatori strutturali nonché altre informazioni necessarie a fornire una base uniforme per l'analisi della società dell'informazione.
2. Le statistiche vanno raggruppate in moduli, come definito negli allegati I e II.

Articolo 4

Moduli

I moduli di cui al presente regolamento coprono le seguenti unità statistiche:

- imprese e società dell'informazione, come definito nell'allegato I,
- individui, famiglie e società dell'informazione, come definito nell'allegato II.

Manuale metodologico

La Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri elabora e aggiorna, in funzione delle necessità create da nuove misure d'esecuzione, un manuale metodologico che contiene le linee guida raccomandate per le statistiche comunitarie prodotte a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono i dati aggregati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d'esecuzione, inclusi i dati aggregati riservati, alla Commissione (Eurostat) conformemente alle disposizioni comunitarie esistenti sulla trasmissione di dati soggetti al segreto statistico. Tali disposizioni comunitarie si applicano al trattamento dei risultati, nel caso in cui comprendano dati riservati.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, conformemente a uno standard di scambio concordato tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 7

Criteri qualitativi e relazioni

1. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.
2. La Commissione (Eurostat), in stretta cooperazione con gli Stati membri, sviluppa regole comuni raccomandate al fine di garantire la qualità (conformemente ai criteri qualitativi standard di Eurostat) dei dati forniti. Tali regole sono pubblicate nel manuale metodologico.
3. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati trasmessi.
4. Entro un periodo fisso dopo la scadenza per la trasmissione dei risultati finali gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi sulla base delle regole di cui al paragrafo 2. Tali relazioni indicano i casi in cui tali regole non sono state osservate. Tale periodo è concordato durante l'elaborazione delle misure di esecuzione.

*Articolo 8***Misure di esecuzione**

1. Le misure di esecuzione per i moduli del presente regolamento riguardano la selezione, la specificazione, l'adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati.

2. Le misure di esecuzione, incluso l'adeguamento e l'aggiornamento delle misure per tenere conto dell'evoluzione economica e tecnologica, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tenendo conto delle risorse degli Stati membri e degli oneri sui rispondenti, della fattibilità tecnica e metodologica e dell'affidabilità dei risultati.

3. Le misure di esecuzione sono elaborate almeno nove mesi prima dell'inizio del periodo di raccolta dei dati.

*Articolo 9***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, in prosieguo «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

*Articolo 10***Finanziamento**

1. Per almeno il primo anno di produzione da parte degli Stati membri delle statistiche comunitarie previste dalle misure di esecuzione adottate conformemente al presente regolamento la Commissione attribuisce un sostegno finanziario agli Stati membri al fine di contribuire a coprire i costi sostenuti per la produzione, elaborazione e trasmissione di tali statistiche. L'entità del sostegno finanziario non supera il 90 % di detti costi.

2. Le condizioni e le procedure per l'attribuzione del sostegno finanziario, nonché per il versamento e il controllo del medesimo sono conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

3. Qualora le condizioni di bilancio lo consentano, la Commissione continua a fornire il sostegno finanziario agli Stati membri per contribuire a coprire i costi connessi alla fornitura delle statistiche negli anni successivi.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per tale sostegno finanziario nel quadro delle procedure di bilancio annuali delle Comunità europee.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

ALLEGATO I

Modulo 1: imprese e società dell'informazionea) *Obiettivi*

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell'informazione. Esso fornisce un quadro per i requisiti riguardanti il campo di osservazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le suddivisioni della fornitura dei dati e gli eventuali progetti pilota necessari.

b) *Campo di osservazione*

Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da D a K e alla divisione 92 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV. 1.1). La sezione J sarà inclusa a seconda del successo dei progetti pilota preliminari.

Le statistiche saranno prodotte con riferimento alle unità statistiche imprese.

c) *Durata e periodicità della fornitura dei dati*

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di cinque anni di riferimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

d) *Tematiche trattate*

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

- sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese,
- impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese,
- processi di e-Commerce ed e-Business,
- competenza in materia di TIC nell'unità di impresa e domanda di personale qualificato in TIC,
- ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, ai processi di e-Commerce ed e-Business,
- spese e investimenti in TIC,
- sicurezza delle TIC,
- effetti dell'impiego di TIC percepiti nelle imprese.

Non tutte le tematiche saranno necessariamente trattate ogni anno.

e) *Suddivisioni dei dati da fornire*

Non tutte le suddivisioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

- per classe dimensionale di impresa,
- per sezione NACE,
- per regione; le suddivisioni regionali saranno limitate a non più di tre gruppi.

f) *Progetti pilota*

Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o si preveda che la qualità dei dati sia insufficiente, la Commissione istituirà progetti pilota che vanno eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali progetti pilota saranno realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione ai costi della raccolta e agli oneri sui rispondenti.

ALLEGATO II

Modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazionea) *Obiettivi*

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche su individui, famiglie e società dell'informazione. Esso fornisce un quadro per i requisiti riguardanti il campo di applicazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le suddivisioni della fornitura dei dati e gli eventuali progetti pilota necessari.

b) *Campo di applicazione*

Il presente modulo riguarda le statistiche relative agli individui e alle famiglie.

c) *Durata e periodicità della fornitura dei dati*

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di cinque anni di riferimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

d) *Tematiche trattate*

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

- accesso a ed utilizzo di sistemi TIC da parte di individui e/o famiglie,
- utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie,
- sicurezza TIC,
- competenza in materia di TIC,
- ostacoli all'impiego di TIC e di Internet,
- effetti dell'impiego di TIC percepiti dagli individui e/o le famiglie.

Non tutte le tematiche saranno necessariamente trattate ogni anno.

e) *Suddivisioni dei dati da fornire*

Non tutte le suddivisioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

A. Per le statistiche fornite concernenti le famiglie:

- per tipo di famiglia

B. Per le statistiche fornite concernenti gli individui:

- per gruppo d'età,
- per sesso,
- per livello d'istruzione,
- per situazione occupazionale,
- per regione.

f) *Progetti pilota*

Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o si preveda che la qualità dei dati sia insufficiente, la Commissione istituirà progetti pilota che vanno eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali progetti pilota saranno realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione ai costi della raccolta e agli oneri sui rispondenti.

DIRETTIVA 2004/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2004****sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 10 marzo 2004,

considerando quanto segue:

- (1) Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato. Occorre tener conto delle circostanze locali allorché si decide come riparare il danno.
- (2) La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio «chi inquina paga», quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe

essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

- (3) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia istituire una disciplina comune per la prevenzione e riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli per la società non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri e, a motivo dell'ambito della presente direttiva e delle implicazioni con altre normative comunitarie, come la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽⁴⁾, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽⁵⁾ e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽⁶⁾, possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (4) Il danno ambientale include altresì il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all'acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti.
- (5) Bisognerebbe definire le nozioni necessarie ad una corretta interpretazione ed applicazione della disciplina prevista dalla presente direttiva, specie per quanto riguarda la definizione di danno ambientale. Quando la nozione in questione deriva da altra normativa comunitaria pertinente, è opportuno usare la stessa definizione onde usare criteri comuni e promuovere un'applicazione uniforme.

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2001, pag. 132.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 162.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2003 (GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

⁽⁴⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

- (6) Le specie e gli habitat naturali protetti potrebbero anche essere definiti con riferimento alle specie e agli habitat protetti conformemente alla legislazione nazionale sulla conservazione della natura. Si dovrebbe tuttavia tener conto di situazioni specifiche in cui la legislazione comunitaria o la legislazione nazionale equivalente consentono deroghe al livello di protezione stabilito per l'ambiente.
- (7) Ai fini della valutazione del danno al terreno come definito dalla presente direttiva, sarebbe opportuno utilizzare procedure di valutazione del rischio per determinare quali possono essere gli effetti nocivi per la salute umana.
- (8) La presente direttiva dovrebbe applicarsi, con riferimento al danno ambientale, alle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente. In linea di principio, tali attività dovrebbero essere individuate con riferimento alla normativa comunitaria pertinente che prevede requisiti normativi in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per la salute umana o l'ambiente.
- (9) La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto riguarda il danno causato alle specie e agli habitat naturali protetti, alle attività professionali che non sono già direttamente o indirettamente contemplate nella normativa comunitaria come comportanti un rischio reale o potenziale per la salute umana o l'ambiente. In tali casi l'operatore sarebbe responsabile ai sensi della presente direttiva, soltanto quando vi sia il dolo o la colpa di detto operatore.
- (10) Si dovrebbe tenere espressamente conto del trattato Euratom, delle convenzioni internazionali pertinenti e della normativa comunitaria che disciplina più completamente e più rigorosamente tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Non contemplando regole supplementari di conflitto di leggi nell'attribuzione dei poteri delle autorità competenti, la presente direttiva non pregiudica le regole sulla competenza giurisdizionale previste, tra l'altro, nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽¹⁾. La presente direttiva non si dovrebbe applicare ad attività il cui scopo principale è la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.
- (11) La presente direttiva si prefigge di prevenire e riparare il danno ambientale e non riguarda i diritti a risarcimento del danno tradizionale riconosciuti dai pertinenti accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile.
- (12) Molti Stati membri sono parti di accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile in relazione a settori specifici. Questi Stati membri dovrebbero poter continuare ad essere parti di tali accordi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e gli altri Stati membri non dovrebbero perdere la facoltà di divenire parti degli accordi stessi.
- (13) A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest'ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.
- (14) La presente direttiva non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica qualsiasi diritto concernente questi tipi di danni.
- (15) Poiché la prevenzione e la riparazione del danno ambientale sono un compito che contribuisce direttamente agli obiettivi della politica ambientale comunitaria, le autorità pubbliche dovrebbero assicurare la corretta attuazione ed esecuzione della disciplina prevista dalla presente direttiva.
- (16) Il ripristino dell'ambiente dovrebbe avere luogo in maniera efficace garantendo il conseguimento degli obiettivi di riparazione. A tal fine si dovrebbe definire un quadro comune la cui corretta applicazione dovrebbe essere controllata dall'autorità competente.
- (17) Si dovrebbero prevedere opportune disposizioni per i casi in cui la concomitanza di più di un danno ambientale impedisce all'autorità competente di assicurare la contestuale adozione di tutte le misure di riparazione necessarie. In tal caso, l'autorità competente dovrebbe poter decidere quale danno ambientale deve essere riparato a titolo prioritario.
- (18) Secondo il principio «chi inquina paga», l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l'autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un opera-

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

- tores, detta autorità dovrebbe far sì che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.
- (19) Gli Stati membri possono calcolare su base forfettaria le spese amministrative, legali, di applicazione e altri costi generali da recuperare.
- (20) Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore. Gli Stati membri possono consentire che gli operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.
- (21) Gli operatori dovrebbero sostenere i costi delle misure di prevenzione che avrebbero comunque dovuto prendere per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività, compresi eventuali permessi o autorizzazioni.
- (22) Gli Stati membri possono stabilire norme nazionali che contemplino l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno. Gli Stati membri possono tenere conto in particolare della specifica situazione dei consumatori dei prodotti, che potrebbero non essere ritenuti responsabili del danno ambientale al pari di coloro che producono detti prodotti. In tal caso la ripartizione della responsabilità dovrebbe essere determinata in conformità della legislazione nazionale.
- (23) Le autorità competenti dovrebbero poter recuperare dall'operatore il costo di misure di prevenzione o di riparazione entro un termine congruo dalla data in cui dette misure sono portate a termine.
- (24) È necessario assicurare la disponibilità di mezzi di applicazione ed esecuzione efficaci, garantendo un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate. Si dovrebbero conferire alle autorità competenti compiti specifici che implicano appropriata discrezionalità amministrativa, ossia il dovere di valutare l'entità del danno e di determinare le misure di riparazione da prendere.
- (25) Le persone che sono state o che possono essere pregiudicate da un danno ambientale dovrebbero essere legittimate a chiedere all'autorità competente di agire. La protezione dell'ambiente è tuttavia un interesse diffuso, per il quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire. Si dovrebbe quindi dare l'opportunità a organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente di contribuire in maniera adeguata all'efficace attuazione della presente direttiva.
- (26) Le persone fisiche o giuridiche interessate dovrebbero essere legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per incoraggiare gli operatori a munirsi di una copertura assicurativa appropriata o di altre forme di garanzia finanziaria e per favorire lo sviluppo di strumenti e mercati di copertura finanziaria onde fornire un'efficace copertura degli obblighi finanziari derivanti dalla presente direttiva.
- (28) Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare più Stati membri, tali Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare una corretta ed efficace azione di prevenzione o di riparazione di qualsiasi danno ambientale. Gli Stati membri possono cercare di recuperare i costi sostenuti per azioni di prevenzione o riparazione.
- (29) La presente direttiva non dovrebbe precludere agli Stati membri di mantenere o emanare norme più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, né di adottare appropriate disposizioni con riferimento alle situazioni di possibile doppio recupero dei costi come conseguenza di azione concorrente da parte di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale.
- (30) La presente direttiva non si dovrebbe applicare al danno cagionato prima dello scadere del termine per la sua attuazione.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentire alla Commissione di esaminare, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile e di eventuali rischi futuri per l'ambiente, l'opportunità o meno di una revisione della medesima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1. «danno ambientale»:

- a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I;

Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE o dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente.

- b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;
- c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo;

2. «danno»: un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente;

3. «specie e habitat naturali protetti»:

- a) le specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;
- b) gli habitat delle specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, e gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE nonché i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE; e
- c) qualora uno Stato membro lo decida, gli habitat o le specie non elencati in tali allegati che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli di tali direttive;

4. «stato di conservazione»:

- a) con riferimento a un habitat naturale, l'insieme dei fattori che intervengono su tale habitat naturale e sulle sue specie tipiche che possono influenzarne la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni a lungo termine, nonché la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche, secondo il caso nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area di detto habitat, a seconda dei casi.

Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato «favorevole» quando:

- la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento,
- le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile, e
- lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi della lettera b);

- b) con riferimento a una specie, l'insieme dei fattori che intervengono sulla specie interessata che possono influenzare la distribuzione e l'abbondanza a lungo termine delle sue popolazioni, nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area naturale di detta specie, a seconda dei casi.

- Lo stato di conservazione di una specie è considerato «favorevole» quando:
- i dati relativi alla dinamica della popolazione della specie interessata mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali,
 - l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile, e
 - esiste, e verosimilmente continuerà a esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenere la sua popolazione a lungo termine;
5. «acque»: tutte le acque cui si applica la direttiva 2000/60/CE;
 6. «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima;
 7. «attività professionale»: qualsiasi attività svolta nel corso di un'attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro;
 8. «emissione»: il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi;
 9. «minaccia imminente di danno»: il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo;
 10. «misure di prevenzione»: le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno;
 11. «misure di riparazione»: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell'allegato II;
 12. «risorse naturali»: specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno;
 13. «servizi» e «servizi delle risorse naturali»: le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico;
 14. «condizioni originarie»: le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili;
 15. «ripristino», compreso il «ripristino naturale»: nel caso dell'acqua, delle specie e degli habitat naturali protetti, il ritorno delle risorse naturali e/o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie e, nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana;
 16. «costi»: i costi giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, compresi i costi per valutare il danno ambientale, una minaccia imminente di tale danno e gli interventi alternativi, le spese amministrative, legali e di applicazione, i costi di raccolta dei dati e altri costi generali, nonché i costi di controllo e sorveglianza.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica:
 - a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;
 - b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.
2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.

3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

Articolo 4

Eccezioni

1. La presente direttiva non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da quanto segue:

- a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione;
- b) un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e incontrollabile;

2. La presente direttiva non si applica al danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno a seguito di un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrano nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato IV, comprese eventuali successive modifiche di tali convenzioni, in vigore nello Stato membro interessato.

3. La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'operatore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che da esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, compresi futuri emendamenti della medesima o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988 compresi futuri emendamenti della medesima.

4. La presente direttiva non si applica ai rischi nucleari e al danno ambientale né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientra nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato V, comprese eventuali successive modifiche di tali strumenti.

5. La presente direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori.

6. La presente direttiva non si applica alle attività aventi come scopo principale la difesa nazionale o la sicurezza internazionale, né a quelle aventi come unico scopo la protezione dalle calamità naturali.

Articolo 5

Azione di prevenzione

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.

2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.

3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

- a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
- b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;
- c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure
- d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.

4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.

Articolo 6

Azione di riparazione

1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:

- a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e
- b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.

2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

- a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;
- b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
- c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;
- d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure
- e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.

3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.

Articolo 7

Determinazione delle misure di riparazione

1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.

2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato.

3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.

Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.

4. L'autorità competente invita le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e, in ogni caso, le persone sul cui terreno si dovrebbero effettuare le misure di riparazione a presentare le loro osservazioni e le prende in considerazione.

Articolo 8

Costi di prevenzione e di riparazione

1. L'operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, l'autorità competente recupera, tra l'altro attraverso garanzie reali o altre adeguate garanzie, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno i costi da essa sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione o di riparazione adottate a norma della presente direttiva.

Tuttavia, l'autorità competente ha facoltà di decidere di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria per farlo sia maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere individuato.

3. Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:

- a) è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza, o
- b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione impartiti in seguito a un'emissione o a un incidente causati dalle attività dell'operatore.

In tali casi gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire all'operatore di recuperare i costi sostenuti.

4. Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da:

- a) un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste;

b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere state considerate probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

5. Le misure adottate dall'autorità competente conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore interessato a norma della presente direttiva e l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.

Articolo 9

Imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno

La presente direttiva lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare per quanto concerne la ripartizione della responsabilità tra produttore e utente di un prodotto.

Articolo 10

Termini per il recupero dei costi

L'autorità competente è legittimata ad avviare, nei confronti di un operatore o, se del caso, del terzo che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla presente direttiva entro cinque anni dalla data in cui tali misure sono state portate a termine o in cui è stato identificato l'operatore responsabile o il terzo responsabile, a seconda di quale data sia posteriore.

Articolo 11

Autorità competente

1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.

2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.

4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.

Articolo 12

Richiesta di azione

1. Persone fisiche o giuridiche:

- a) che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o
- b) che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno o, in alternativa,
- c) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

sono legittimate a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva.

Gli elementi costitutivi dell'«interesse sufficiente» e della «violazione di un diritto» sono determinati dagli Stati membri.

A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini della lettera b). Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti che possono subire violazioni ai sensi della lettera c).

2. La richiesta di azione è corredata di tutti i dati e le informazioni pertinenti a sostegno delle osservazioni presentate in relazione al danno ambientale in questione.

3. L'autorità competente tiene conto delle richieste di azione e delle osservazioni ad esse allegate che mostrino con verosimiglianza l'esistenza di un caso di danno ambientale. In tali circostanze l'autorità competente dà la possibilità all'operatore interessato di far conoscere le proprie opinioni circa la richiesta di azione e le osservazioni allegate.

4. Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, l'autorità competente informa le persone di cui al paragrafo 1, che hanno pre-

sentato osservazioni all'autorità, della sua decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e indica i motivi della decisione.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 4 ai casi di minaccia imminente di danno.

Articolo 13

Procedure di riesame

1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1 sono legittimate ad avviare procedimenti dinanzi a un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente e imparziale, ai fini del riesame della legittimità della procedura e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alla giustizia e quelle che consentono l'avvio di procedimenti giudiziari solo previo esaurimento delle vie di ricorso amministrative.

Articolo 14

Garanzia finanziaria

1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva.

2. Anteriormente al 30 aprile 2010 la Commissione presenta una relazione in merito all'efficacia della direttiva in termini di effettiva riparazione dei danni ambientali e in merito alla disponibilità a costi ragionevoli e alle condizioni di assicurazione e di altri tipi di garanzia finanziaria per le attività contemplate dall'allegato III. La relazione esamina anche relativamente alla garanzia finanziaria i seguenti aspetti: un approccio graduale, un massimale per la garanzia finanziaria e l'esclusione di attività a basso rischio. Alla luce di tale relazione e di una valutazione approfondita dell'impatto, che include un'analisi costi/benefici, la Commissione presenta, se del caso, proposte per un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata.

Articolo 15

Cooperazione fra Stati membri

1. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri, questi cooperano, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere una azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale.

2. Quando si è verificato un danno ambientale, lo Stato membro nel cui territorio ha origine il danno fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti.

3. Uno Stato membro che individui entro i suoi confini un danno la cui causa si è verificata al di fuori di tali confini può portarlo a conoscenza della Commissione e di qualsiasi altro Stato membro interessato; esso può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della presente direttiva, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione.

Articolo 16

Relazione con il diritto nazionale

1. La presente direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili.

2. La presente direttiva non preclude l'adozione da parte degli Stati membri di idonee misure, come il divieto di doppio recupero, quando un doppio recupero dei costi potrebbe verificarsi come conseguenza di un'azione concorrente da parte di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale.

Articolo 17

Applicazione nel tempo

La presente direttiva non si applica:

- al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
- al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo la data di cui all'articolo 19, paragrafo 1, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data;
- al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.

Articolo 18

Relazioni e riesame

1. Entro il 30 aprile 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Le relazioni comprendono le informazioni e i dati indicati nell'allegato VI.

2. Alla luce di tali relazioni la Commissione, anteriormente al 30 aprile 2014 presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che comprende opportune proposte di modifica.

3. La relazione di cui al paragrafo 2 include un riesame:

a) dell'applicazione:

- dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4 in relazione all'esclusione dell'inquinamento contemplato dagli strumenti internazionali elencati negli allegati IV e V dall'ambito di applicazione della presente direttiva, e
- dell'articolo 4, paragrafo 3 in relazione al diritto di un operatore di limitare la propria responsabilità a norma delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

La Commissione tiene conto dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi internazionali, come l'IMO e l'Euratom, dei pertinenti accordi internazionali e della misura in cui tali strumenti siano entrati in vigore e/o siano stati attuati dagli Stati membri e/o siano stati modificati, tenuto conto di tutti i casi pertinenti di danno ambientale risultanti da tali attività e dell'azione di riparazione intrapresa nonché della relazione tra la responsabilità del proprietario della nave e i contributi dei destinatari di idrocarburi, e tenendo nella debita considerazione eventuali studi pertinenti condotti dal Fondo internazionale di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi;

b) dell'applicazione della presente direttiva al danno ambientale causato dagli organismi geneticamente modificati (OGM) particolarmente alla luce dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi e convenzioni internazionali, come la convenzione sulla diversità biologica e il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, nonché delle conseguenze degli eventuali danni ambientali causati dagli OGM;

c) dell'applicazione della presente direttiva in relazione alle specie e agli habitat naturali protetti;

d) degli strumenti che possono essere presi in considerazione per l'inserimento negli allegati III, IV e V.

Articolo 19

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali del diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO I

CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 1), LETTERA a)

Il carattere significativo di un danno che produce effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie o habitat è da valutare in riferimento allo stato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi e alla capacità di rigenerazione naturale. Gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni originarie dovrebbero essere determinati con dati misurabili, del tipo:

- numero degli individui, loro densità o area coperta;
- ruolo di determinati individui o dell'area danneggiata in relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarità della specie o dell'habitat (valutata a livello locale, regionale e più alto, anche a livello comunitario);
- capacità di propagazione della specie (secondo la dinamica propria alla specie o alla popolazione), sua vitalità o capacità di rigenerazione naturale dell'habitat (secondo le dinamiche proprie alle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni);
- capacità della specie o dell'habitat, dopo che il danno si è verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversi da misure di protezione rafforzate, in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

Il danno con un provato effetto sulla salute umana deve essere classificato come significativo.

Non devono essere classificati come danni significativi:

- le variazioni negative inferiori alle fluttuazioni naturali considerate normali per la specie o l'habitat in questione;
- le variazioni negative dovute a cause naturali o risultanti da interventi connessi con la normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all'habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori;
- il danno a specie o habitat per i quali è stabilito che si ripristineranno entro breve tempo e senza interventi, o nelle condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

—

ALLEGATO II

RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE

Il presente allegato stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale.

1. Riparazione del danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti

La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, è conseguita riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, da intendersi come segue:

- a) riparazione «primaria»: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;
- b) riparazione «complementare»: qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
- c) riparazione «compensativa»: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;
- d) «perdite temporanee»: perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico.

Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare. Inoltre, si intraprenderà la riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee.

La riparazione del danno ambientale, in termini di danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana.

1.1. Obiettivi di riparazione

Finalità della riparazione primaria

- 1.1.1. Lo scopo della riparazione primaria è quello di riportare le risorse naturali e/o i servizi danneggiati alle o verso le condizioni originarie.

Finalità della riparazione complementare

- 1.1.2. Qualora le risorse naturali e/o i servizi danneggiati non tornino alle condizioni originarie, sarà intrapresa la riparazione complementare. Lo scopo della riparazione complementare è di ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. Laddove possibile e opportuno, il sito alternativo dovrebbe essere geograficamente collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione colpita.

Finalità della riparazione compensativa

- 1.1.3. La riparazione compensativa è avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico.

1.2. *Individuazione di misure di riparazione*

Individuazione di misure di riparazione primarie

- 1.2.1. Vanno prese in considerazione altre opzioni, ossia azioni per riportare direttamente le risorse naturali e i servizi alle condizioni originarie in tempi brevi, o attraverso il ripristino naturale.

Individuazione di misure di riparazione complementare e compensativa

- 1.2.2. Nel determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa, occorre prendere in considerazione in primo luogo l'uso di metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo, qualità e quantità di quelli danneggiati. Qualora ciò non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi di tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualità potrebbe essere compensata da una maggiore quantità di misure di riparazione.
- 1.2.3. Se non è possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L'autorità competente può prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per determinare la portata delle necessarie misure di riparazione complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei servizi perduti è praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi di sostituzione non può essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l'autorità competente può scegliere misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti.

Le misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero essere concepite in modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementari rispecchino le preferenze e il profilo temporali delle misure di riparazione. Per esempio, a parità delle altre condizioni, più lungo è il periodo prima del raggiungimento delle condizioni originarie, maggiore è il numero delle misure di riparazione compensativa che saranno avviate.

1.3. *Scelta delle opzioni di riparazione*

- 1.3.1. Le opzioni ragionevoli di riparazione dovrebbero essere valutate, usando le migliori tecnologie disponibili, qualora siano definite, in base ai seguenti criteri:
- l'effetto di ciascuna opzione sulla salute e la sicurezza pubblica;
 - il costo di attuazione dell'opzione;
 - la probabilità di successo di ciascuna opzione;
 - la misura in cui ciascuna opzione impedirà danni futuri ed eviterà danni collaterali a seguito dell'attuazione dell'opzione stessa;
 - la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni componente della risorsa naturale e/o del servizio;
 - la misura in cui ciascuna opzione tiene conto dei pertinenti aspetti sociali, economici e culturali e di altri fattori specifici della località.
 - il tempo necessario per l'efficace riparazione del danno ambientale;
 - la misura in cui ciascuna opzione realizza la riparazione del sito colpito dal danno ambientale;
 - il collegamento geografico al sito danneggiato.

- 1.3.2. Nel valutare le diverse opzioni di riparazione, possono essere scelte misure di riparazione primaria che non riportano completamente l'acqua o le specie e gli habitat naturali protetti danneggiati alle condizioni originarie o che li riportano più lentamente a tali condizioni. Questa decisione può essere presa soltanto se le risorse naturali e/o i servizi perduti sul sito primario a seguito della decisione sono compensati aumentando le azioni complementari o compensative per fornire un livello di risorse naturali e/o servizi simile a quello perduto. È il caso, per esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti altrove a costo inferiore. Queste misure supplementari di riparazione sono determinate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2.
- 1.3.3. In deroga alle disposizioni di cui al punto 1.3.2 e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, l'autorità competente può decidere di non intraprendere ulteriori misure di riparazione qualora:
- le misure di riparazione già intraprese garantiscano che non esiste più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana, l'acqua, le specie e gli habitat naturali protetti e
 - i costi delle misure di riparazione da adottare per raggiungere le condizioni originarie o un livello simile siano sproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali ricercati.

2. Riparazione del danno al terreno

Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio è valutata mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della caratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, dei relativi rischi e della possibilità di dispersione degli stessi. L'utilizzo è calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale o di eventuali altre normative pertinenti vigenti quando si è verificato il danno.

Se l'uso del terreno viene modificato, si devono adottare tutte le misure necessarie per evitare di causare effetti nocivi per la salute umana.

In mancanza di normative sull'assetto territoriale o di altre normative pertinenti, l'uso dell'area specifica del terreno è determinato, tenuto conto dello sviluppo previsto, dalla natura dell'area in cui si è verificato il danno.

Va presa in considerazione un'opzione di ripristino naturale, ossia un'opzione senza interventi umani diretti nel processo di ripristino.

ALLEGATO III

ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽¹⁾. Include tutte le attività elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
2. Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché la supervisione di tali operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento, soggetti ad autorizzazione o registrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽²⁾ e 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽³⁾.

Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, concernente le operazioni di discarica di rifiuti ⁽⁴⁾, e il funzionamento di impianti d'incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti ⁽⁵⁾.

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri possono decidere che tali operazioni non comprendono lo spargimento, per fini agricoli, di fanghi di depurazione provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, trattati secondo una norma approvata.

3. Tutti gli scarichi nelle acque interne superficiali che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽⁶⁾.
4. Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ⁽⁷⁾.
5. Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee che sono soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE.
6. Estrazione e arginazione delle acque soggette ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 2000/60/CE.
7. Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interrimento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di:
 - a) sostanze pericolose definite nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁸⁾;
 - b) preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽⁹⁾;
 - c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁰⁾;
 - d) biocidi definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi in quantitativi superiori ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽³⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

⁽⁴⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

⁽⁶⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE.

⁽⁷⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692 CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

⁽⁸⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁽⁹⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽¹⁰⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽¹¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria di merci pericolose o di merci inquinanti definite nell'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾, o nell'allegato della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽²⁾, o definite nella direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti ⁽³⁾.
9. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ⁽⁴⁾ relativamente al rilascio nell'aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta direttiva.
10. Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ⁽⁵⁾.
11. Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, che necessita di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).

⁽²⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/29/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 47).

⁽³⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

⁽⁴⁾ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

⁽⁵⁾ GU L 117 del 8.5.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁶⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

⁽⁷⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

ALLEGATO IV

CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

- a) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;
 - b) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;
 - c) Convenzione internazionale del 23 marzo 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi;
 - d) Convenzione internazionale del 3 maggio 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
 - e) Convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o battello di navigazione interna.
-

ALLEGATO V

STRUMENTI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4

- a) Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e convenzione complementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963;
 - b) Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile in materia di danni nucleari;
 - c) Convenzione di Vienna del 12 settembre 1997 sull'indennizzo complementare per danno nucleare;
 - d) Protocollo congiunto del 21 settembre 1988 relativo all'applicazione della convenzione di Vienna e della convenzione di Parigi;
 - e) Convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971 relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari.
-

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI E DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1

Le relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1 includono un elenco di casi di danno ambientale e di casi di responsabilità ai sensi della presente direttiva, con le seguenti informazioni e dati per ciascun caso:

1. Tipo di danno ambientale, data dell'avvenimento e/o della scoperta del danno e data in cui sono state avviate procedure ai sensi della presente direttiva.
2. Codice di classificazione dell'attività della o delle persone giuridiche responsabili ⁽¹⁾.
3. Menzione dell'eventuale ricorso a procedure di controllo giurisdizionale avviate da parti responsabili o entità qualificate (precisare il tipo di soggetti e il risultato dei procedimenti).
4. Risultato del processo di riparazione.
5. Data di chiusura dei procedimenti.

Gli Stati membri possono includere nelle loro relazioni qualsiasi altra informazione e qualsiasi altro dato considerati utili, in modo da permettere una buona valutazione del funzionamento della presente direttiva, ad esempio:

1. Costi delle misure di prevenzione e riparazione, quali definite dalla presente direttiva:
 - pagati direttamente dalle parti responsabili, laddove tale informazione sia disponibile;
 - recuperati a posteriori dalle parti responsabili;
 - non recuperati dalle parti responsabili (precisare le ragioni del mancato recupero).
2. Risultati delle azioni di promozione e dell'attuazione degli strumenti di garanzia finanziaria utilizzati conformemente alla presente direttiva.
3. Valutazione delle spese amministrative supplementari sostenute annualmente dalla pubblica amministrazione nell'organizzazione e gestione delle strutture amministrative necessarie per attuare e controllare l'attuazione della presente direttiva.

⁽¹⁾ Si può utilizzare il codice NACE (Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 14, paragrafo 2 — Direttiva sulla responsabilità ambientale

La Commissione prende atto dell'articolo 14, paragrafo 2. In conformità dello stesso, presenterà una relazione sei anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Tale relazione tratterà, tra l'altro, delle condizioni e della offerta, a costi ragionevoli, di assicurazioni e di altre forme di garanzia finanziaria. La relazione terrà conto, in particolare, degli sviluppi, determinati dalle dinamiche di mercato, di adeguati strumenti di garanzia finanziaria in relazione agli aspetti trattati. Essa prenderà inoltre in considerazione l'adozione di un approccio graduale in funzione del tipo di danni e della natura dei rischi. Se del caso, sulla base della relazione, la Commissione presenterà sollecitamente le opportune proposte. La Commissione effettuerà una valutazione di impatto, estesa agli aspetti economici, sociali e ambientali, in conformità della normativa esistente e in particolare dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e della propria comunicazione in materia di valutazione d'impatto [COM(2002) 276 def.].

DIRETTIVA 2004/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2004
sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
 DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 26 febbraio 2004.

considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione sulla catastrofe aerea sopravvenuta al largo della Repubblica Dominicana, adottata dal Parlamento europeo il 15 febbraio 1996 ⁽⁴⁾ evidenzia la necessità di un più robusto intervento comunitario e di una strategia comunitaria volta ad accrescere la sicurezza dei cittadini che viaggiano in aereo o vivono nelle vicinanze degli aeroporti.
- (2) La Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale definisce una strategia comunitaria per il rafforzamento della sicurezza aerea.
- (3) Tale comunicazione indica chiaramente che una maggior sicurezza può essere efficacemente garantita accertandosi che gli aeromobili ottemperino rigorosamente alle

norme internazionali di sicurezza contenute negli allegati alla convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (convenzione di Chicago).

- (4) Per porre in essere e mantenere un alto livello uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, occorrerebbe adottare un approccio armonizzato all'effettiva applicazione di norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità. A tal fine è necessario armonizzare le regole e le procedure che disciplinano le ispezioni a terra degli aeromobili dei paesi terzi, che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri.
- (5) Un approccio armonizzato degli Stati membri in merito all'effettiva applicazione delle norme internazionali di sicurezza permetterà di evitare distorsioni della concorrenza. Una posizione comune rispetto ad aerei dei paesi terzi che risultino non conformi alle norme di sicurezza internazionali, avvantaggerà gli Stati membri.
- (6) Gli aeromobili che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri dovrebbero essere oggetto di ispezione se si sospetta che non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza.
- (7) Sono consentite ispezioni da effettuarsi secondo una procedura a campione anche allorché non sussiste uno specifico sospetto, a condizione che siano rispettati la normativa comunitaria e il diritto internazionale. In particolare le ispezioni dovrebbero avvenire senza discriminazioni.
- (8) La frequenza delle ispezioni potrebbe essere aumentata sugli aeromobili sui quali in passato siano state già constatate frequenti anomalie o sugli aeromobili appartenenti a compagnie aeree i cui veicoli abbiano ripetutamente attirato l'attenzione.
- (9) Le informazioni raccolte in ogni Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione per garantire che il monitoraggio della conformità degli aeromobili di paesi terzi alle norme internazionali di sicurezza si svolga in modo ottimale.

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 351..

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 33.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 343), posizione comune del Consiglio del 13 giugno 2003 (GU C 233 E del 30.9.2003, pag. 12) e posizione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'1 aprile 2004 e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

⁽⁴⁾ GU C 65 del 4.3.1996, pag. 172.

- (10) Per questi motivi è necessario istituire a livello comunitario una procedura di valutazione degli aeromobili di paesi terzi e instaurare i relativi meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ai fini dello scambio di informazioni.
- (11) Tenuto conto della particolare sensibilità delle informazioni sulla sicurezza è opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie in base al diritto nazionale per garantire la debita riservatezza delle informazioni da essi ricevute.
- (12) Fermo restando il diritto del pubblico ad accedere ai documenti della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾, la Commissione dovrebbe adottare misure atte a garantire la diffusione di tali informazioni e delle relative condizioni alle parti interessate.
- (13) Qualsiasi aeromobile per il quale sono necessari interventi correttivi dovrebbe essere bloccato a terra, se le carenze identificate mettono palesemente a rischio la sicurezza, fintantoché non siano stati realizzati gli interventi necessari per rettificare la mancanza di conformità alle norme internazionali di sicurezza.
- (14) Tenuto conto delle strutture disponibili nell'aeroporto ove avviene l'ispezione, l'autorità competente può vedersi costretta ad autorizzare l'aeromobile a trasferirsi in un altro aeroporto appropriato, purché il trasferimento possa avvenire in condizioni di sicurezza.
- (15) Per poter assolvere i suoi compiti a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ⁽²⁾.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (17) La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del comitato di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio statistiche e informazioni raccolte in conformità di altre misure comunitarie, quando riguardino eventi specifici che potrebbero essere rivelatori di carenze che costituiscono una minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.
- (18) È necessario tenere conto della cooperazione e dello scambio d'informazioni che avvengono nell'ambito delle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA) e della Conferenza europea dell'aviazione civile (European Civil Aviation Conference — ECAC). Si dovrebbe inoltre fare il più ampio uso delle conoscenze esistenti in tema di procedure di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA).
- (19) Si dovrebbe tener conto del ruolo dell'Agenzia europea della sicurezza aerea (European Aviation Safety Agency — EASA) nelle politiche relative alla sicurezza aerea, compresa l'introduzione di procedure volte a stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa.
- (20) Il 2 dicembre 1987 a Londra il Regno di Spagna e il Regno Unito, hanno convenuto con una dichiarazione comune dei rispettivi ministri degli Affari esteri, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gbilterra. Tali accordi non hanno ancora cominciato a produrre i loro effetti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione e obiettivo

1. Nel quadro della strategia globale della Comunità mirante a stabilire e a mantenere un elevato ed uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, la presente direttiva introduce un approccio armonizzato all'efficace applicazione delle norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure per le ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri.

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di effettuare ispezioni non contemplate dalla presente direttiva e di procedere a fermi, stabilire divieti o imporre condizioni su qualsiasi aeromobile atterri nei loro aeroporti in conformità del diritto comunitario e internazionale.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. Gli aeromobili di Stato, come definiti nella convenzione di Chicago e gli aeromobili che hanno un peso massimo al decollo inferiore a 5 700 kg e che non effettuano trasporti aerei di natura commerciale non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

4. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

5. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «fermo»: il divieto ufficiale imposto ad un aeromobile di lasciare un aeroporto e l'adozione delle misure a tal fine necessarie;
- b) «norme internazionali di sicurezza»: le norme di sicurezza contenute nella convenzione di Chicago e nei suoi allegati, in vigore alla data dell'ispezione;
- c) «ispezione a terra»: l'esame di un aeromobile di paesi terzi, effettuato conformemente all'allegato II;
- d) «aeromobile di paesi terzi»: un aeromobile il cui impiego o la cui gestione non è soggetta al controllo delle autorità competenti di uno Stato membro.

Articolo 3

Raccolta di informazioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a raccogliere tutte le informazioni utili per il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1, tra cui:

- a) importanti informazioni in materia di sicurezza, ricavate in particolare da:
 - rapporti dei piloti,

- rapporti delle organizzazioni di manutenzione,
 - rapporti sugli incidenti,
 - altri organismi, indipendenti dalle autorità competenti degli Stati membri,
 - reclami;
- b) informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione a terra, fra cui:
 - fermo dell'aeromobile,
 - divieto di ingresso nello Stato membro interessato, per l'aeromobile o l'operatore,
 - interventi correttivi necessari,
 - contatti con l'autorità competente dell'operatore;
 - c) informazioni complementari sull'operatore, ad esempio:
 - interventi correttivi realizzati,
 - ricorrenza delle anomalie.

Queste informazioni sono registrate in un rapporto stilato su di un formulario-tipo che contiene gli elementi indicati, riportato nell'allegato I.

Articolo 4

Ispezione a terra

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che gli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non rispettino le norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, siano sottoposti ad ispezione a terra. Le autorità competenti attuano le procedure previste con particolare sollecitudine nel caso in cui:

- le informazioni disponibili lasciano presumere scarsa manutenzione o evidenti danni o difetti;
- sono state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo di uno Stato membro, tali da sollevare serie preoccupazioni per la sicurezza;

- una precedente ispezione a terra ha rivelato carenze tali da far sorgere seri dubbi circa la conformità dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza e lo Stato membro teme che le carenze non siano state corrette;
- le informazioni disponibili dimostrano che le autorità competenti del paese di immatricolazione potrebbero non esercitare un corretto controllo della sicurezza; oppure
- le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3 lasciano presumere che l'operatore possa avere problemi ovvero una precedente ispezione a terra di un aeromobile usato dallo stesso operatore ha rivelato carenze.

2. Gli Stati membri possono stabilire regole per la conduzione delle ispezioni a terra anche secondo una procedura di controllo sul posto quando non sussistano particolari sospetti, a condizione che dette regole siano conformi al diritto comunitario e internazionale. La procedura tuttavia è messa in atto in modo non discriminatorio.

3. Gli Stati membri garantiscono che siano effettivamente realizzate le opportune ispezioni a terra e le altre misure di sorveglianza di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

4. L'ispezione a terra è effettuata conformemente alla procedura indicata nell'allegato II; il relativo rapporto è stilato usando un formulario di ispezione a terra che contenga almeno gli elementi indicati nel formulario accluso all'allegato II. Conclusa l'ispezione a terra, il comandante dell'aeromobile o un rappresentante dell'operatore dell'aeromobile è informato dei risultati delle ispezioni a terra e, se sono stati constatati difetti rilevanti, il rapporto è inviato all'operatore dell'aeromobile ed alle autorità competenti interessate.

5. Nell'effettuare l'ispezione a terra ai sensi della presente direttiva, le autorità competenti interessate cercano in ogni modo di limitare entro margini ragionevoli eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato.

Articolo 5

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni in loro possesso. Siffatte informazioni comprendono, a richiesta di un'autorità competente, un elenco degli aeroporti degli Stati membri interessati che sono aperti al traffico internazionale con indicazione per anno civile del numero di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto di detto elenco.

2. Tutti i rapporti di cui all'articolo 3 ed i rapporti di ispezione a terra di cui all'articolo 4, paragrafo 4, sono immediatamente trasmessi alla Commissione e, dietro loro richiesta, alle autorità competenti degli Stati membri e all'Agenzia europea della sicurezza aerea (EASA).

3. Qualsiasi rapporto che indichi l'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza o qualsiasi rapporto di ispezione a terra secondo cui un aeromobile potrebbe costituire una potenziale minaccia per la sicurezza, in quanto non conforme alle norme internazionali di sicurezza, è immediatamente comunicato alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ed alla Commissione.

Articolo 6

Protezione e diffusione delle informazioni

1. In conformità delle rispettive legislazioni nazionali gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare un'adeguata riservatezza delle informazioni da loro ottenute in applicazione dell'articolo 5. Essi utilizzano tali informazioni esclusivamente ai fini della presente direttiva.

2. La Commissione pubblica annualmente, una relazione sulle informazioni aggregate, accessibile al pubblico e alle industrie interessate e contenente un'analisi di tutte le informazioni ricevute a titolo dell'articolo 5. Tale analisi è formulata in maniera semplice e facilmente comprensibile, e indica se esiste un rischio accresciuto per la sicurezza dei passeggeri. Nell'analisi la fonte delle informazioni non è menzionata.

3. Fatto salvo il diritto del pubblico di avere accesso ai documenti della Commissione, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione adotta di propria iniziativa e in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2 misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni di cui al paragrafo 1 e delle relative condizioni. Dette misure, che possono essere generali o specifiche, si basano sulla necessità di:

- fornire a persone e organizzazioni le informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza dell'aviazione civile;

- limitare la diffusione delle informazioni a quanto strettamente necessario per i fini degli utenti, così da assicurare l'adeguata riservatezza di dette informazioni.

4. Qualora le informazioni riguardanti le carenze degli aeromobili vengono fornite volontariamente, il rapporto sull'ispezione a terra di cui all'articolo 4, paragrafo 4 non ne identifica la fonte.

*Articolo 7***Fermo di un aeromobile**

1. Quando la mancanza di conformità alle norme internazionali di sicurezza comporta un evidente rischio per la sicurezza di volo, dovrebbero essere prese misure da parte dell'operatore dell'aeromobile per rettificare le carenze prima del decollo. Se non è certa che un'azione correttiva verrà effettuata prima del decollo, l'autorità competente che effettua l'ispezione a terra dispone il fermo dell'aeromobile fino a quando il rischio non è stato eliminato, e informa immediatamente le autorità competenti dell'operatore interessato e dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile.

2. L'autorità competente dello Stato membro che effettua l'ispezione a terra può, di concerto con lo Stato responsabile dell'esercizio dell'aeromobile interessato, o con lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile fissare le opportune condizioni alle quali l'aeromobile può essere autorizzato a volare fino all'aeroporto dove possono aver luogo le riparazioni. Se la carenza incide sulla validità del certificato di navigabilità dell'aeromobile, il fermo può essere revocato soltanto se l'operatore ottiene il permesso dello Stato o degli Stati che saranno sorvolati durante il volo in questione.

*Articolo 8***Rafforzamento della sicurezza e misure di attuazione**

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure operative adottate per attuare le prescrizioni degli articoli 3, 4 e 5.

2. Sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1 la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può adottare opportune misure per agevolare l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5, provvedendo ad esempio a:

- redigere l'elenco delle informazioni da raccogliere;
- specificare il contenuto delle ispezioni a terra e le relative procedure;
- stabilire il formato per l'archiviazione e la diffusione dei dati;
- costituire o sostenere organismi idonei a gestire o utilizzare gli strumenti necessari per la raccolta e lo scambio delle informazioni.

3. In base alle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, e conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può essere adottata una decisione che stabilisce le opportune modalità di svolgimento dell'ispezione a terra e le altre misure di sorveglianza, in particolare le misure applicabili ad un operatore specifico o agli operatori di un paese terzo specifico, in attesa dell'adozione da parte delle autorità competenti di tale paese terzo di misure correttive soddisfacenti.

4. La Commissione può adottare tutte le misure necessarie per cooperare con i paesi terzi ed offrire loro assistenza al fine di migliorarne le capacità di controllo della sicurezza dell'aviazione.

*Articolo 9***Divieti o condizioni per l'esercizio dell'attività**

Se uno Stato membro decide di vietare l'uso dei propri aeroporti ad un operatore specifico o agli operatori di uno specifico paese terzo o di vincolarne le operazioni a determinate condizioni, in attesa dell'adozione, da parte dell'autorità competente di tale paese terzo, di misure correttive soddisfacenti:

- a) lo Stato membro notifica alla Commissione le misure prese; la Commissione trasmette le informazioni agli altri Stati membri;
- b) la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, può formulare le raccomandazioni e prendere le misure che ritiene necessarie, e può, inoltre, prevedere l'estensione all'intero territorio comunitario delle misure menzionate alla lettera a), a seguito della presentazione di un progetto delle misure da adottare in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

*Articolo 10***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 13

Relazione

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato può essere inoltre consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi altra questione relativa all'applicazione della presente direttiva.

Entro 30 aprile 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 9, prestando particolare attenzione agli sviluppi nella Comunità e nei consessi internazionali. La relazione può essere accompagnata da proposte di modifica della direttiva.

Articolo 11

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente a 30 aprile 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

Entrata in vigore

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 12

Modificazione degli allegati

Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO I



(Autorità aeronautica nazionale) (Designazione)

(Stato)

SAFA

Rapporto tipo

¹ N: _____

² Fonte: SR

³ Data: _ _ _ _ _

⁴ Luogo: _ _ _ _ _

⁵ (Non usato)

⁶ Operatore: _ _ _ _

⁷ Numero COA (AOC):

⁸ Stato: _ _ _ _

..... _ _ _ _ _

⁹ Rotta: da _ _ _ _

¹⁰ Numero di volo: _ _ _ _ _

¹¹ Rotta: verso _ _ _ _

¹² Numero di volo: _ _ _ _ _

¹³ Noleggiato dall'operatore: (*) _ _ _

¹⁴ Stato del noleggiatore: _ _ _

(*) (ove applicabile)

¹⁵ Tipo di aeromobile _ _ _ _

¹⁶ Marche di immatricolazione _ _ _ _ _

¹⁷ Numero di costruzione _ _ _ _ _

¹⁸ Equipaggio del volo: Stato di rilascio della licenza: _ _ _

¹⁹ Osservazioni:
.....
.....
.....
.....

²⁰ Azione intrapresa:
.....
.....
.....
.....

²¹ (Non usato)

²² Nome del coordinatore nazionale _ _ _ _ _

²³ Firma _ _ _ _ _

ALLEGATO II

- I. L'ispezione a terra dovrebbe riguardare tutto o in parte, a seconda del tempo a disposizione, gli aspetti indicati di seguito.
1. Verifica della disponibilità e della validità dei documenti necessari per i voli internazionali, quali: certificato di immatricolazione, giornale di bordo, certificato di navigabilità, licenze dell'equipaggio, licenza radio, elenco dei passeggeri e delle merci.
 2. Verifica della conformità della composizione e delle qualifiche dell'equipaggio ai requisiti dell'allegato 1 e dell'allegato 6 della convenzione di Chicago (allegati ICAO).
 3. Verifica della documentazione operativa (dati di volo, piano di volo operativo, quaderno tecnico di bordo) e della preparazione del volo, necessaria per dimostrare che il volo è preparato conformemente all'allegato 6 della convenzione ICAO.
 4. Verifica della presenza a bordo degli elementi richiesti per la navigazione internazionale e del loro stato, conformemente all'allegato 6 della Convenzione ICAO:
 - certificato di operatore aereo,
 - certificato sulle emissioni acustiche e gassose,
 - manuale operativo (compresa la lista degli equipaggiamenti minimi) e manuale di volo,
 - equipaggiamenti di sicurezza,
 - equipaggiamenti di sicurezza in cabina,
 - equipaggiamenti necessari per lo specifico volo considerato, comprese le apparecchiature di radiocomunicazione e di radionavigazione
 - registratori dei dati di volo.
 5. Verifica dell'ininterrotta conformità delle condizioni dell'aeromobile e delle sue apparecchiature (compresi i danni e le riparazioni) alle norme dell'allegato 8 della convenzione ICAO.
- II. Dopo l'ispezione a terra, deve essere redatto un rapporto in cui figurino le informazioni standard generali sopra indicate, nonché un elenco degli elementi controllati, da cui risultino le carenze rilevate per ciascuno di essi e/o ogni eventuale osservazione che sia necessaria.



(Autorità aeronautica nazionale) (Designazione)

(Stato)

SAFA

Rapporto d'ispezione a terra

¹ N: _____

² Fonte: RI

³ Data: _____

⁴ Luogo: _____

⁵ Ora locale: ____:____

⁶ Operatore: _____

⁷ Numero COA (AOC): _____

⁸ Stato: _____

⁹ Rotta: da _____

¹⁰ Numero di volo: _____

¹¹ Rotta: verso _____

¹² Numero di volo: _____

¹³ Noleggiato dall'operatore (*) : ____

¹⁴ Stato del noleggiatore: _____

(*) (ove applicabile)

¹⁵ Tipo di aeromobile _____

¹⁶ Marche di immatricolazione _____

¹⁷ Numero di costruzione _____

¹⁸ Equipaggio del volo: Stato di rilascio della licenza: _____

¹⁹ Osservazioni:

Codice/Std/Osservazione

____ —

____ —

____ —

____ —

²⁰ Azione intrapresa:

.....

.....

.....

²¹ Nomi degli ispettori:

Il presente rapporto è un resoconto di quanto rilevato al momento dell'ispezione e non deve essere considerato come una prova che l'aeromobile è idoneo al volo previsto.

²² Nome del coordinatore nazionale

²³ Firma

Autorità aeronautica nazionale (*Designazione*)

(Stato)

Elemento	Elemento verificato	Osservazioni
A. Cabina di pilotaggio		
Aspetti generali		
1. Condizioni generali	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
2. Uscita di emergenza	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
3. Equipaggiamento	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Documentazione		
4. Manuali	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
5. Lista dei controlli	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
6. Carte di radionavigazione	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
7. Lista degli equipaggiamenti minimi (MEL)	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
8. Certificato di immatricolazione	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
9. Certificato acustico (ove applicabile)	9 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>
10. Certificato di operatore aereo (COA) o equivalente	10 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>
11. Licenza radio	11 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
12. Certificato di navigabilità	12 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>
Dati di volo		
13. Piano di volo operativo	13 <input type="checkbox"/>	13 <input type="checkbox"/>
14. Distribuzione del carico	14 <input type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>
Equipaggiamenti di sicurezza		
15. Estintori portatili	15 <input type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>
16. Giubbotti salvagente/dispositivo di galleggiamento	16 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>
17. Imbracatura	17 <input type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>
18. Equipaggiamenti per l'ossigeno	18 <input type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>
19. Luce lampeggiante	19 <input type="checkbox"/>	19 <input type="checkbox"/>
Equipaggio di volo		
20. Equipaggio di volo	20 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>
Giornale di bordo/Quaderno tecnico di bordo o equivalente		
21. Giornale di bordo	21 <input type="checkbox"/>	21 <input type="checkbox"/>
22. Dichiarazione di manutenzione	22 <input type="checkbox"/>	22 <input type="checkbox"/>
23. Riparazione difetti differiti	23 <input type="checkbox"/>	23 <input type="checkbox"/>
24. Ispezione prevolo	24 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>

Elemento	Elemento verificato	Osservazioni
B. Sicurezza/Cabina		
1. Condizioni interne generali	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
2. Sedile dell'assistente di volo	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
3. Cassetta di pronto soccorso/cassetta medica di urgenza	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
4. Estintori portatili	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
5. Giubbotti di salvataggio/dispositivi di galleggiamento	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
6. Cinture di sicurezza	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
7. Uscite di emergenza, illuminazione e segnalazione, torce	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
8. Scivoli/zattere di salvataggio (conforme a normativa)	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
9. Dotazioni di ossigeno (equipaggio e passeggeri)	9 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>
10. Istruzioni di sicurezza	10 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>
11. Numero sufficiente di membri di equipaggio di cabina	11 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
12. Accesso alle uscite di emergenza	12 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>
13. Sicurezza dei bagagli a mano dei passeggeri	13 <input type="checkbox"/>	13 <input type="checkbox"/>
14. Sufficiente capacità di posti a sedere	14 <input type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>
C. Condizioni dell'aeromobile		
1. Condizioni generali esterne	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
2. Porte e portelli	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
3. Comandi di volo	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
4. Ruote e pneumatici	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
5. Carrello di atterraggio	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
6. Alloggiamento del carrello	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
7. Presa d'ammissione d'aria e ugello di scarico	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
8. Pale del compressore	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
9. Eliche	9 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>
10. Riparazioni evidenti	10 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>
11. Danni evidenti da riparare	11 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
12. Perdite	12 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>
D. Carico		
1. Condizioni generali della stiva merci	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
2. Merci pericolose	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
3. Sicurezza del carico a bordo	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

DIRETTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2004****relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici ⁽³⁾, stabilisce i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti, compresi i composti organici volatili (in seguito denominati «COV»), da conseguire entro il 2010 nel quadro della strategia comunitaria integrata per combattere l'acidificazione e l'ozono troposferico, ma non prevede valori limite per le emissioni di questi inquinanti da fonti specifiche.
- (2) Per rispettare i limiti nazionali di emissione di COV gli Stati membri devono agire su differenti categorie di fonti di tali emissioni.
- (3) La presente direttiva integra le misure adottate a livello nazionale per assicurare il rispetto dei limiti di emissione di COV.
- (4) In mancanza di disposizioni comunitarie, le legislazioni degli Stati membri che prevedono valori limite di COV

per alcune categorie di prodotti possono differire. Tali divergenze, unitamente alla mancanza di una siffatta legislazione in alcuni Stati membri, potrebbero creare inutili ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza nell'ambito del mercato interno.

- (5) È pertanto necessario armonizzare le leggi e le disposizioni nazionali che, al fine di combattere la formazione di ozono troposferico, fissano valori limite per il contenuto di COV nei prodotti contemplati dalla presente direttiva per garantire che non limitino la libera circolazione di tali prodotti.
- (6) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire la riduzione delle emissioni di COV, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le emissioni di COV in uno Stato membro influenzano la qualità dell'aria negli altri Stati membri, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (7) Il contenuto di COV di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria determina emissioni significative di COV nell'atmosfera, che contribuiscono alla formazione a livello locale e transfrontaliero di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera.
- (8) Il contenuto di COV di talune pitture e vernici e di taluni prodotti per carrozzeria dovrebbe essere ridotto, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, tenendo conto delle condizioni climatiche.
- (9) Per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente è necessario stabilire e rispettare un contenuto massimo di COV per i prodotti contemplati dalla presente direttiva.
- (10) È opportuno prevedere misure transitorie per i prodotti fabbricati prima dell'entrata in vigore delle prescrizioni della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 220 del 16.9.2003, pag. 43.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 7 gennaio 2004 (GU C 79 E del 30.3.2004, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

- (11) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rilasciare licenze individuali per la vendita e l'acquisto a fini specifici di quantità strettamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di solventi stabiliti dalla presente direttiva.
- (12) La presente direttiva integra le disposizioni comunitarie in materia di etichettatura di sostanze e preparati chimici.
- (13) La protezione della salute dei consumatori e/o dei lavoratori e la protezione dell'ambiente di lavoro non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, pertanto, quest'ultima non dovrebbe influire sulle misure adottate a tal fine dagli Stati membri.
- (14) È necessario monitorare il contenuto massimo di COV per stabilire se le concentrazioni di COV riscontrate in ciascuna categoria di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria previste dalla presente direttiva rientrano nei limiti consentiti.
- (15) Dato che il contenuto di COV dei prodotti utilizzati per taluni lavori di carrozzeria è ora regolamentato dalla presente direttiva, occorrerebbe pertanto modificare la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti ⁽¹⁾.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter mantenere o introdurre misure nazionali per il controllo delle emissioni derivanti da attività di carrozzeria di veicoli riguardanti il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽²⁾, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.
- (17) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prodotti venduti per uso esclusivo in stabilimenti autorizzati ai sensi della direttiva 1999/13/CE in cui le misure di riduzione delle emissioni prevedono mezzi alternativi per raggiungere livelli almeno equivalenti di riduzione delle emissioni di COV.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito all'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.
- (20) Dovrebbe essere effettuata una revisione per ridurre il contenuto di COV di prodotti che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva ed eventualmente per ridurre ulteriormente i valori limite di COV già previsti.
- (21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente direttiva mira a limitare il contenuto totale di COV in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria allo scopo di prevenire o ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, la presente direttiva armonizza le specifiche tecniche di talune pitture e vernici e di taluni prodotti per carrozzeria.
3. La presente direttiva si applica ai prodotti di cui all'allegato I.
4. La presente direttiva non pregiudica né altera le misure, compresi gli obblighi in materia di etichettatura, adottate a livello comunitario o nazionale per proteggere la salute dei consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro.

⁽¹⁾ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. «autorità competente», la o le autorità o gli organismi responsabili, in base alle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
2. «sostanze», qualsiasi elemento chimico e i suoi composti, quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;
3. «preparato», qualsiasi miscela o soluzione composta di due o più sostanze;
4. «composto organico», qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto od un alogeno, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
5. «composto organico volatile (COV)», qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;
6. «contenuto di COV», la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. Non è considerata parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che in fase di essiccamento reagisce chimicamente formando parte del rivestimento;
7. «solvente organico», qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, o come mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
8. «rivestimento», qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola con effetto decorativo, protettivo o altro effetto funzionale su una determinata superficie;
9. «pellicola», uno strato continuo risultante dall'applicazione su un supporto di uno o più rivestimenti;

10. «rivestimenti a base acquosa (BA)», i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua;

11. «rivestimenti a base solvente (BS)», i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di solventi organici;

12. «immissione sul mercato», la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o meno. L'importazione nel territorio doganale comunitario viene considerata come immissione sul mercato ai sensi della presente direttiva.

*Articolo 3***Requisiti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di cui all'allegato I siano immessi sul mercato nel loro territorio a partire dalle date stabilite nell'allegato II solo se hanno un contenuto di COV non superiore ai valori limite fissati nell'allegato II e se sono conformi all'articolo 4.

Per determinare la conformità ai valori di contenuto massimo di COV di cui all'allegato II, si impiegano i metodi analitici di cui all'allegato III.

Per i prodotti di cui all'allegato I a cui devono essere aggiunti solventi o altri componenti contenenti solventi affinché siano pronti all'uso, i valori limite di cui all'allegato II si applicano al contenuto di COV del prodotto pronto all'uso.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri esentano dall'osservanza dei suddetti requisiti i prodotti venduti per l'uso esclusivo in un'attività contemplata dalla direttiva 1999/13/CE e svolta in un impianto registrato o autorizzato a norma degli articoli 3 e 4 di detta direttiva.

3. Ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di veicoli d'epoca designati da autorità competenti come aventi particolare valore storico e culturale, gli Stati membri possono concedere singole autorizzazioni alla vendita e all'acquisto in quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di COV stabiliti nell'allegato II.

4. I prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva che risultano essere stati prodotti anteriormente alle date stabilite nell'allegato II e che non soddisfano i requisiti del paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato per un periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore del requisito che si applica al prodotto in questione.

Articolo 4

Etichettatura

Gli Stati membri provvedono affinché al momento dell'immissione sul mercato i prodotti di cui all'allegato I siano muniti di un'etichetta. L'etichetta indica:

- a) la sottocategoria del prodotto e il pertinente valore limite di COV espresso in g/l di cui all'allegato II;
- b) il contenuto massimo di COV espresso in g/l del prodotto pronto all'uso.

Articolo 5

Autorità competente

Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva e ne informano la Commissione entro 30 aprile 2005.

Articolo 6

Monitoraggio

Gli Stati membri stabiliscono un programma di monitoraggio allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 7

Comunicazione dei dati

Gli Stati membri comunicano i risultati del programma di monitoraggio, al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, e le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3. Le due prime relazioni sono trasmesse alla Commissione 18 mesi dopo le date entro le quali occorre conformarsi ai valori di contenuto massimo di COV di cui all'allegato II; successivamente una relazione è trasmessa ogni cinque anni. La Commissione elabora preventivamente un formato comune per la trasmissione dei dati del monitoraggio secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. I dati sono trasmessi con frequenza annuale alla Commissione su sua richiesta.

Articolo 8

Libera circolazione

Gli Stati membri non possono, a motivo del fatto che sono trattati nella presente direttiva, vietare, limitare o impedire l'immissione sul mercato di prodotti che rientrano nell'ambito

d'applicazione della presente direttiva i quali, pronti all'uso, sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 9

Revisione

La Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio:

1. entro il 2008, una relazione basata sui risultati della revisione di cui all'articolo 10 della direttiva 2001/81/CE. Tale relazione esamina:
 - a) il margine d'intervento e il potenziale per riduzioni del contenuto di COV nei prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, compresi gli aerosol per pitture e vernici;
 - b) l'eventuale introduzione di una ulteriore riduzione del contenuto di COV (fase II) per i prodotti per carrozzeria;
 - c) gli eventuali nuovi elementi relativi all'impatto socio-economico dell'attuazione della fase II per quanto riguarda pitture e vernici.
2. Entro 30 mesi dalla data di applicazione dei valori limite di contenuto di COV di cui all'allegato II, fase II, una relazione che tenga conto, in particolare, delle relazioni di cui all'articolo 7 e di tutti gli sviluppi tecnologici nella fabbricazione di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria. Tale relazione esamina il margine d'intervento e il potenziale per un'ulteriore riduzione del contenuto di COV nei prodotti contemplati dalla presente direttiva, compresa l'eventuale distinzione tra pitture usate per interni e per esterni delle sottocategorie d) e e) dell'allegato I, punto 1.1 e dell'allegato II, sezione A.

Ove opportuno, le relazioni sono corredate di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 10

Sanzioni

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro 30 ottobre 2005 e le comunicano tempestivamente ogni successiva modifica.

*Articolo 11***Adeguamento al progresso tecnico**

Le eventuali modifiche necessarie per adeguare l'allegato III al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

*Articolo 12***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 13***Modifica della direttiva 1999/13/CE**

1. La direttiva 1999/13/CE è così modificata:

all'allegato I, nella sezione «Finitura di veicoli», è soppresso il seguente trattino:

«— il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione, o».

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o inserire misure nazionali per il controllo delle emissioni dovute ad attività di finitura di veicoli sopresse dall'ambito di applicazione della direttiva 1999/13/CE.

*Articolo 14***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 30 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

*Articolo 15***Entrata in vigore della direttiva**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 16***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini della presente direttiva per pitture e vernici si intendono i prodotti appartenenti alle sottocategorie di seguito elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse.
 - 1.1. Sottocategorie:
 - a) «pitture opache per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) $\leq 25@60^\circ$;
 - b) «pitture lucide per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) $> 25@60^\circ$;
 - c) «pitture per pareti esterne di supporto minerale»: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
 - d) «pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica»: rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Si tratta di prodotti concepiti per i supporti di legno, di metallo o di plastica. Questa sottocategoria comprende i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
 - e) «vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne»: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi. Questa sottocategoria comprende gli «impregnanti opachi per legno»: rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici, secondo la definizione contenuta nella norma EN 927-1 (categoria semistabile);
 - f) «impregnanti non filmogeni per legno»: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a $5\mu\text{m}$, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
 - g) «primer»: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
 - h) «primer fissanti»: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurramento;
 - i) «pitture monocomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad es. strato di fondo e strato di finitura per plastica, strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, finiture anticorrosione, rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, resistenza ai graffi, resistenza alla fiamma e rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
 - j) «pitture bicomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti destinati agli stessi usi dei monocomponenti, ma con l'aggiunta di un secondo componente (ad es. ammine terziarie) prima dell'applicazione;
 - k) «pitture multicolori»: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
 - l) «pitture per effetti decorativi»: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati con vari strumenti durante la fase di essiccazione.
2. Ai fini della presente direttiva, per prodotti per carrozzeria si intendono i prodotti elencati nelle sottocategorie di seguito elencate. Essi sono usati per il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.

2.1. Sottocategorie:

- a) «prodotti preparatori e di pulizia»: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti;
 - i) i prodotti preparatori comprendono detergenti per la pulitura delle pistole a spruzzo ed altre apparecchiature, sverniciatori, sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e prodotti per eliminare il silicone;
 - ii) «predetergente»: prodotto detergente per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
 - b) «Stucco/mastice»: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il fondo (surfacer);
 - c) «primer»: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione prima dell'applicazione di un fondo;
 - i) «fondo (surfacer)»: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione, l'adesione dello strato di finitura, e ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
 - ii) «primer universali per metalli»: rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali promotori di adesione, isolanti, fondi, sottofondi, primer per plastica, fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e fondi riempitivi a spruzzo;
 - iii) «primer fosfatante (wash primer)»: rivestimenti contenenti almeno lo 0,5 % in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; rivestimenti usati come primer saldabili; e soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
 - d) «strato di finitura (topcoat)»: rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata. Comprende tutti i prodotti di finitura, come le basi e le vernici trasparenti:
 - i) «base (base coating)»: rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato, ma non la brillantezza o la resistenza della superficie;
 - ii) «vernice trasparente (clear coating)»: rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste;
 - e) «finiture speciali»: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali, come effetti metallici o perlati in un unico strato, strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (ad es. vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, effetti testurizzati (ad es. effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne; e aerosol.
-

ALLEGATO II

A. CONTENUTO MASSIMO DI COV DELLE PITTURE E VERNICI

	Sottocategoria	Tipo	Fase I (g/l (*)) (dal 1.1.2007)	Fase II (g/l (*)) (dal 1.1.2010)
a	Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss <25@60°)	BA	75	30
		BS	400	30
b	Pitture lucide per pareti e soffitti interni (gloss >25@60°)	BA	150	100
		BS	400	100
c	Pitture per pareti esterne di supporto minerale	BA	75	40
		BS	450	430
d	Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo	BA	150	130
		BS	400	300
e	Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi	BA	150	130
		BS	500	400
f	Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni)	BA	150	130
		BS	700	700
g	Primer	BA	50	30
		BS	450	350
h	Primer fissativi	BA	50	30
		BS	750	750
i	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni	BA	140	140
		BS	600	500
j	Pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es. pavimenti)	BA	140	140
		BS	550	500
k	Pitture multicolori	BA	150	100
		BS	400	100
l	Pitture con effetti decorativi	BA	300	200
		BS	500	200

(*) g/l di prodotto pronto all'uso.

B. CONTENUTO MASSIMO DI COV DEI PRODOTTI PER CARROZZERIA

	Sottocategoria	Rivestimenti	COV g/l (*) (1.1.2007)
a	Preparazione e pulizia	Prodotti preparatori	850
		Predetergente	200
b	Stucchi/mastici	Tutti i tipi	250
c	Primer	Fondo (surfacers) e primer universali (metallici)	540
		Wash primer	780
d	Finiture	Tutti i tipi	420
e	Finiture speciali	Tutti i tipi	840

(*) g/l di prodotto pronto all'uso. Fatta salva la sottocategoria a) qualsiasi contenuto di acqua del prodotto pronto all'uso dovrebbe essere detratto.

ALLEGATO III

METODI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Parametri	Unità di misura	Prova	
		Metodo	Data di pubblicazione
Contenuto di COV	g/l	ISO 11890-2	2002
Contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi	g/l	ASTMD 2369	2003

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2004/424/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.
- (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 13 ottobre 2003, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
- (3) Occorre approvare tale accordo.
- (4) Visto che l'accordo istituisce un comitato di riammissione che può prendere decisioni aventi effetti giuridici, occorre precisare chi rappresenta la Comunità in detto comitato e stabilire una procedura di adozione della posizione comunitaria.
- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato

sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e applicazione della presente decisione.

- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome della Comunità.

⁽¹⁾ Parere reso il 26.2.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo ⁽¹⁾.

Per tutte le altre decisioni del comitato di esperti, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di riammissione istituito dall'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato di riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

e

LA REGIONE AD AMMINISTRAZIONE SPECIALE DI MACAO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

in appresso denominata «RAS di Macao», debitamente autorizzata a concludere il presente accordo dal governo popolare centrale della Repubblica popolare cinese,

in prosieguo denominate «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

FACENDO RIFERIMENTO al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 23.3.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato II, che esenta i titolari di un passaporto della «Região Administrativa Especial de Macau» dall'obbligo di possedere un visto, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori della RAS di Macao o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

- | | |
|---|--|
| <p>a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;</p> <p>b) «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;</p> <p>c) «residente permanente della RAS di Macao»: qualsiasi persona che abbia il diritto di risiedere permanentemente nella RAS di Macao;</p> | <p>d) «persona di un'altra giurisdizione»: qualsiasi persona che non sia né un residente permanente della RAS di Macao né un cittadino di uno Stato membro;</p> <p>e) «autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dalla RAS di Macao o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;</p> <p>f) «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalla RAS di Macao o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuali.</p> |
|---|--|

SEZIONE I

RIAMMISSIONE DA PARTE DELLA RAS DI MACAO*Articolo 2***Riammissione dei residenti permanenti e degli ex residenti permanenti**

1. La RAS di Macao riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente purché vi sia la prova o la fondata presunzione che si tratta di residenti permanenti della RAS di Macao.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, hanno perso il diritto alla residenza permanente nella RAS di Macao, a meno che lo Stato membro in questione non le abbia naturalizzate.

2. Su richiesta di uno Stato membro, la RAS di Macao rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 (sei) mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la RAS di Macao rilascia entro 14 (quattordici) giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se la RAS di Macao non risponde alla richiesta dello Stato membro entro 15 (quindici) giorni, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

*Articolo 3***Riammissione delle persone di un'altra giurisdizione**

1. La RAS di Macao riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente purché vi sia la prova o la fondata presunzione che queste persone:

- a) possedevano, al momento dell'ingresso nello Stato membro in questione, un'autorizzazione di residenza valida rilasciata dalla RAS di Macao; oppure
- b) una volta arrivate nel territorio della RAS di Macao, sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio della RAS di Macao.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

- a) la persona di un'altra giurisdizione si è limitata a transitare attraverso il territorio della RAS di Macao; oppure
- b) lo Stato membro richiedente ha rilasciato alla persona di un'altra giurisdizione, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un'autorizzazione di residenza, a meno che la persona non sia in possesso di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dalla RAS di Macao.

3. Su richiesta di uno Stato membro, la RAS di Macao rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 (sei) mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la RAS di Macao rilascia entro 14 (quattordici) giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se la RAS di Macao non risponde alla richiesta dello Stato membro entro 15 (quindici) giorni, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DA PARTE DELLA COMUNITÀ*Articolo 4***Riammissione dei cittadini e degli ex cittadini**

1. Uno Stato membro riammette, su richiesta della RAS di Macao e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio della RAS di Macao purché vi sia la prova o la fondata presunzione che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio della RAS di Macao, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che non siano residenti permanenti della RAS di Macao.

2. Su richiesta della RAS di Macao, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 (sei) mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione rilascia entro 14 (quattordici) giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se lo Stato membro non risponde alla richiesta della RAS di Macao entro 15 (quindici) giorni, si considera che accetti l'uso del «permesso di viaggio per uso eccezionale» della RAS di Macao.

Articolo 5

SEZIONE III

Riammissione delle persone di un'altra giurisdizione

1. Uno Stato membro riammette, su richiesta della RAS di Macao e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio della RAS di Macao purché vi sia la prova o la fondata presunzione che queste persone:

- a) possedevano, al momento dell'ingresso nella RAS di Macao, un'autorizzazione di residenza valida rilasciata dallo Stato membro interpellato; o
- b) una volta arrivate nel territorio dello Stato membro interpellato, sono entrate illegalmente nel territorio della RAS di Macao in provenienza diretta dal territorio dello Stato membro interpellato.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

- a) la persona di un'altra giurisdizione si è trovata in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato;
- b) la RAS di Macao ha rilasciato alla persona di un'altra giurisdizione, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un'autorizzazione di residenza, a meno che la persona non sia in possesso di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4. Su richiesta della RAS di Macao, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 (sei) mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione rilascia entro 14 (quattordici) giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se lo Stato membro non risponde alla richiesta della RAS di Macao entro 15 (quindici) giorni, si considera che accetti l'uso del «permesso di viaggio per uso eccezionale» della RAS di Macao.

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli 2-5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente della parte contraente interpellata.

2. La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

- a) la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi della parte contraente interpellata; e
- b) la persona da riammettere sia disposta a tornare nella parte contraente interpellata.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1. Le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

- a) dati della persona da riammettere (soprannomi, cognomi, data e, possibilmente, luogo di nascita, e ultimo luogo di residenza);
- b) indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità o della residenza permanente copie di documenti nonché, possibilmente, copie dei documenti.

2. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione dovrebbe contenere anche:

- a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;
- b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3. Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

*Articolo 8***Prove della nazionalità e della residenza permanente**

1. Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri riconoscono la nazionalità, e la RAS di Macao riconosce la residenza permanente senza altre formalità. Le prove della nazionalità o della residenza permanente non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2. Le presunzioni fondate della nazionalità o della residenza permanente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri riconoscono la nazionalità, e la RAS di Macao considera stabilita la residenza permanente a meno che non possa dimostrare il contrario.

3. Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le autorità competenti della RAS di Macao o dello Stato membro prendono, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità o la residenza permanente.

*Articolo 9***Prove relative a persone di un'altra giurisdizione**

1. Le prove delle condizioni per la riammissione delle persone di un'altra giurisdizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori formalità.

2. Le presunzioni fondate delle condizioni per la riammissione delle persone di un'altra giurisdizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo. Quando vengono fornite dette prove prima facie, le parti contraenti considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

3. L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita constatando la mancanza dei documenti di viaggio della persona in questione oppure l'assenza su questi documenti del visto o dell'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente o della RAS di Macao. Analogamente, le presunzioni fondate dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dell'autorità competente della parte contraente richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

*Articolo 10***Termini**

1. La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente della parte contraente interpellata entro un anno da quando l'autorità richiedente è stata informata che una persona di un'altra giurisdizione non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2. Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, e comunque entro un mese dal loro ricevimento, giustificando l'eventuale rifiuto. Allo scadere del termine, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3. Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo un mese, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato su richiesta del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

*Articolo 11***Modalità di trasferimento e modi di trasporto**

1. Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti della RAS di Macao e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera e le eventuali scorte.

2. Sebbene non sia vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo), il ritorno avviene di norma in aereo senza che si debba obbligatoriamente ricorrere a vettori o addetti alla sicurezza nazionali della parte contraente richiedente. A tal fine, si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO*Articolo 12***Principi**

1. La RAS di Macao autorizza il transito delle persone di un'altra giurisdizione attraverso il suo territorio su richiesta di

uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito delle persone di un'altra giurisdizione attraverso il suo territorio su richiesta della RAS di Macao a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

2. Gli Stati membri e la RAS di Macao cercano di limitare il transito delle persone di un'altra giurisdizione ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

3. La RAS di Macao o uno Stato membro possono opporsi al transito:

- a) se la persona di un'altra giurisdizione rischia di essere perseguitata o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o della RAS di Macao;
- b) per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna o ad altri interessi fondamentali connessi all'ordinamento giuridico.

4. La RAS di Macao o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verificano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

- a) tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;
- b) dati della persona (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, tipo e numero del documento di viaggio);
- c) valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;
- d) una dichiarazione della parte contraente richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2. L'autorità competente della parte contraente interpellata informa immediatamente per iscritto dell'ammissione l'autorità competente richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o la informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3. In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4. Le autorità competenti della parte contraente interpellata agevolano il transito, previa consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico della parte contraente richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

1. I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della RAS di Macao o di uno Stato membro, a seconda dei casi.

2. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali della RAS di Macao nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva.

3. Si applicano inoltre i seguenti principi:
- a) i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;
 - b) i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;
 - c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
 - particolari della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti, ecc.),
 - carta d'identità o passaporto (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),
 - scali e itinerari,
 - altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;
 - d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
 - e) i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;
 - f) l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;
 - g) il destinatario informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;
 - h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

- i) le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal diritto internazionale applicabile alla Comunità, agli Stati membri e alla RAS di Macao.
2. Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato di riammissione

1. Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato di riammissione incaricato in particolare di:
 - a) sorvegliare l'applicazione del presente accordo;
 - b) stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;
 - c) procedere periodicamente a scambi di informazioni su tutti i protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dalla RAS di Macao a norma dell'articolo 18;
 - d) raccomandare modifiche del presente accordo.
2. Le raccomandazioni del comitato di riammissione che riguardano modifiche degli allegati del presente accordo possono essere approvate dalle parti mediante una procedura semplificata.
3. Il comitato di riammissione è composto da rappresentanti della Comunità e della RAS di Macao; la Comunità è rappresentata dalla Commissione della Comunità europea, assistita da esperti degli Stati membri.

4. All'occorrenza, il comitato di riammissione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5. Il comitato di riammissione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di attuazione

1. La RAS di Macao e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:
 - a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera, lo scambio dei punti di contatto e le lingue di comunicazione;
 - b) le condizioni per il transito sotto scorta delle persone di un'altra giurisdizione;
 - c) mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.
2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione istituito dall'articolo 17.
3. La RAS di Macao accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e la RAS di Macao.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore, durata e recesso

1. Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo illimitato, a meno che non venga rescisso in conformità del paragrafo 4.
4. Ciascuna parte contraente può rescindere il presente accordo notificandolo per iscritto all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.


Articolo 21

Allegati


Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì tredici ottobre duemilatre, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Economische Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen



Por la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular de China
For Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao
Für die Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China
Για την Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
For the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China
Pour la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine
Per la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese
Voor de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China
Pela Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
Kiinan kansantasavallan Macaon erityishallintotalueen puolesta
För folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao



ALLEGATO 1

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una prova della nazionalità o della residenza permanente

(articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

Stati membri:

- passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),
- carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie),
- fogli matricolari e carte d'identità militari,
- registri navali e licenze degli skipper,
- documenti ufficiali da cui risulti la nazionalità dell'interessato.

Macao:

- passaporto della Regione ad amministrazione speciale di Macao (Passaporte da Região Administrativa Especial de Macau),
- carta d'identità di residente permanente della Regione ad amministrazione speciale di Macao (Bilhete de Identidade de Residente Permanente da Região Administrativa Especial de Macau),
- documenti ufficiali da cui risulti lo status di residenza permanente dell'interessato.

—

ALLEGATO 2

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una presunzione fondata della nazionalità o della residenza permanente

(articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

- fotocopie di tutti i documenti elencati all'allegato 1 del presente accordo,
 - carta d'identità di residente di Macao rilasciata per la prima volta almeno sette anni fa,
 - certificati di nascita e loro fotocopie; dichiarazioni di testimoni,
 - dichiarazioni dell'interessato/dell'interessata e lingua parlata da questa persona, anche mediante il risultato di un test ufficiale,
 - qualsiasi altro documento utile per stabilire la nazionalità o la residenza permanente dell'interessato, quali le patenti di guida e i tesserini delle società.
-

ALLEGATO 3

Elenco comune dei documenti considerati una prova delle condizioni per la riammissione delle persone di un'altra giurisdizione

(articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1)

- visti, timbri di ingresso/uscita o affini sul documento di viaggio della persona in questione,
 - scontrini, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, cartoncini di appuntamenti di medici/dentisti, tessere di istituzioni pubbliche/private, ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato membro interpellato o della RAS di Macao,
 - biglietti ferroviari e biglietti e/o elenchi di passeggeri aerei o navali indicanti l'itinerario sul territorio dello Stato interpellato,
 - informazioni da cui risulti che la persona si è servita di un corriere o di un'agenzia di viaggi.
-

ALLEGATO 4

Elenco comune dei documenti considerati una prova prima facie delle condizioni per la riammissione delle persone di un'altra giurisdizione

(articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1)

- dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni dell'attraversamento del confine da parte della persona in questione,
 - descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata una volta entrata nel territorio dello Stato membro richiedente o della RAS di Macao,
 - informazioni relative all'identità e/o al soggiorno di una persona fornite da un'organizzazione internazionale,
 - relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
 - dichiarazione dell'interessato.
-

ALLEGATO 5



[Emblema della RAS di Macao]

.....
..... (luogo e data)
.....
..... (designazione dell'autorità richiedente)

Riferimento


.....
A
.....
.....
.....
..... (designazione dell'autorità ricevente)

DOMANDA DI RIAMMISSIONE

a nome dell'articolo 7 dell'accordo del 13 ottobre 2003 tra la Comunità europea e la RAS di Macao sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

A. DATI PERSONALI

1. Nome e cognome (sottolineare il cognome):
.....
2. Cognome da nubile:
.....
3. Data e luogo di nascita:
.....
4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
.....
5. Nome del padre e della madre:
.....
6. Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):
.....
7. Nazionalità e lingua:
.....
8. Ultima residenza nello Stato richiedente:
.....
9. Indirizzo nello Stato interpellato:
.....



B. CIRCOSTANZE PARTICOLARI RELATIVE ALLA PERSONA TRASFERITA

1. Condizioni di salute

(eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino della malattia contagiosa, ecc.):

.....

2. Indicazione di persona particolarmente pericolosa

(sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo, ecc.)

.....

C. ELEMENTI DI PROVA ALLEGATI

1. (tipo di documento) (numero di serie, data e luogo di rilascio)

..... (autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

2. (tipo di documento) (numero di serie, data e luogo di rilascio)

..... (autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

3. (tipo di documento) (numero di serie, data e luogo di rilascio)

..... (autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

4. (tipo di documento) (numero di serie, data e luogo di rilascio)

..... (autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

5. (tipo di documento) (numero di serie, data e luogo di rilascio)

..... (autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

D. OSSERVAZIONI

.....
.....
.....

.....
(Firma) (Timbro)

ALLEGATO 6



[Emblema della RAS di Macao]

..... (luogo e data)

.....
(designazione dell'autorità richiedente)

Riferimento

.....
A

.....
.....
.....
(designazione dell'autorità ricevente)

DOMANDA DI TRANSITO

a norma dell'articolo 13 dell'accordo del 13 ottobre 2003 tra la Comunità europea e la RAS di Macao sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

A. DATI PERSONALI

1. Nome e cognome (sottolineare il cognome):

.....

2. Cognome da nubile:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

5. Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):


.....

6. Nazionalità e lingua:

.....

7. Tipo e numero del documento di viaggio:

.....



B. OPERAZIONE DI TRANSITO

1. Tipo di transito

- aereo
- marittimo
- terrestre

2. Stato di destinazione finale

.....

3. Altri eventuali Stati di transito

.....

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte

.....

.....

.....

5. Ammissione garantita in qualsiasi altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale

(articolo 12, paragrafo 2)

- sì
- no

6. Cause note di rifiuto del transito

(articolo 12, paragrafo 3)

- sì
- no

C. OSSERVAZIONI

.....

.....

.....

.....

(Firma)

(Timbro)

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI APOLIDI

Le parti contraenti prendono atto che, attualmente, alla RAS di Macao non si applicano convenzioni o accordi internazionali sugli apolidi. Questa categoria di persone rientrerà pertanto nella definizione di «persone di un'altra giurisdizione» di cui all'articolo 1, lettera d), del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI VISTI

Le parti contraenti prendono atto che, a norma delle leggi vigenti a Macao, i visti vengono rilasciati unicamente all'arrivo e scadono al momento della partenza. Di conseguenza, è impossibile che un cittadino di un paese terzo munito solo di un visto valido per Macao entri in uno Stato membro dell'UE.

Le parti decidono di consultarsi a tempo debito qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

Le parti contraenti decidono che per persone di un'altra giurisdizione «che si limitano a transitare» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si intendono le persone il cui transito è stato segnalato alle autorità competenti della RAS di Macao o che vengono scortate da dette autorità.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la RAS di Macao e la Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea all'Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la RAS di Macao concluda un accordo di riammissione con l'Islanda e la Norvegia sul modello del presente accordo.
